



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 novembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacerit.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacerit.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## S O M M A R I O

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### LEGGE 30 ottobre 2025, n. 166.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. (25G00175) .....

Pag. 1

#### LEGGE 10 novembre 2025, n. 167.

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. (25G00174) .....

Pag. 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 21 ottobre 2025.

Decreto legislativo n. 102/2004. Modifica della dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2015 - 2022. (25A06052) .....

Pag. 28

DECRETO 31 ottobre 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l., in Benevento, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (25A06026) .....

Pag. 30

DECRETO 31 ottobre 2025.

Designazione del laboratorio Arace Laboratori S.r.l., in San Severo (FG), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (25A06027) ..

Pag. 32

DECRETO 31 ottobre 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio Antico Laboratori di Antico Alfredo e C. s.a.s., in Silerno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (25A06028) .....


Pag. 34

Ministero dell'economia e delle finanze


DECRETO 12 novembre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda tranches. (25A06180) .....

Pag. 36



<b>Ministero della salute</b>		
DECRETO 7 ottobre 2025.		
<b>Requisiti delle progettualità in materia di soluzioni di telemedicina per i grandi anziani. (25A06113).....</b>	<i>Pag. 40</i>	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Briladona» (25A06055). <i>Pag. 83</i>
<b>Ministero delle imprese e del made in Italy</b>		
DECRETO 6 novembre 2025.		
<b>Annullamento del decreto 16 maggio 2025, per la parte riguardante la «Cooperativa agricola Conca Verde s.r.l.», in Corniglio. (25A06115).....</b>	<i>Pag. 44</i>	Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone HCS». (25A06089) . <i>Pag. 84</i>
<b>Presidenza del Consiglio dei ministri</b>		
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		
DECRETO 22 luglio 2025.		
<b>Modalità di impiego e ripartizione delle risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali. (25A06179) .....</b>	<i>Pag. 45</i>	Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Spoleto». (25A06056)..... <i>Pag. 84</i>
<b>Presidenza del Consiglio dei ministri</b>		
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD		
DECRETO 18 aprile 2025.		
<b>Individuazione delle iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027». (25A05972).....</b>	<i>Pag. 63</i>	Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Nebbiolo d'Alba». (25A06057). <i>Pag. 84</i>
<b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b>		
<b>Agenzia italiana del farmaco</b>		
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan» (25A06054). <i>Pag. 83</i>		Approvazione della delibera n. 25/VICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 29 maggio 2025. (25A06101) ..... <i>Pag. 85</i>
		Approvazione delle modifiche al regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa adottate dal comitato dei delegati con delibera in data 23 aprile 2025. (25A06102)..... <i>Pag. 85</i>
		Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 25 giugno 2025. (25A06103).... <i>Pag. 85</i>
		Approvazione delle modifiche al regolamento della previdenza adottate dal comitato dei delegati della Cassa ragionieri con delibera in data 23 aprile 2025. (25A06104) ..... <i>Pag. 85</i>
		Approvazione della delibera n. 29068/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 23 maggio 2025. (25A06105) ..... <i>Pag. 85</i>



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 ottobre 2025, n. 166.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021, di seguito denominato «Accordo».

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attività di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 23 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 862):

Presentato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 6 settembre 2023.

Assegnato alla 3<sup>a</sup> Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 14 settembre 2023, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione Europea), 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), e 9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro).

Esaminato dalla Commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 4 e il 31 ottobre 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 29 novembre 2023.

*Camera dei deputati* (atto n. 1589):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 7 dicembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione Europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 dicembre 2023 e il 20 marzo 2024.

Esaminato in Aula il 20 ottobre 2025 e approvato definitivamente il 22 ottobre 2025.

## AVVERTENZA:

*Il testo dell'accordo è consultabile al seguente link:*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:22021A1201%2801%29>

25G00175

LEGGE 10 novembre 2025, n. 167.Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Art. 1.

*Legge annuale di semplificazione normativa*

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Sullo schema di disegno di legge è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche delle categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticità della legislazione vigente in determinate materie.


3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1 indica altresì le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato.

Art. 2.

*Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa*

1. Nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, il Governo, fatti salvi i principi e i criteri direttivi speci-



fici stabiliti per le singole materie, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali, ove non espressamente modificati o derogati dalla medesima legge annuale:

*a)* riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

*b)* coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

*c)* previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;

*d)* riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

*e)* semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;

*f)* semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di risultato e i principi di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;

*g)* limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.

2. I decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di decreto legislativo per i quali è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove necessario, in luogo del parere, è acquisita l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli

schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro venticinque mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 2 e dei principi e criteri direttivi generali previsti dal comma 1.

### Art. 3.

#### *Normativa di principio*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *e* e *f*, valgono quali principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

### Capo II

#### MISURE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

### Art. 4.


#### *Valutazione di impatto generazionale*

1. Le leggi della Repubblica promuovono l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future.

2. La valutazione di impatto generazionale (VIG) costituisce uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale.

3. La VIG degli atti normativi di cui al comma 2 è effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La VIG è, in ogni caso, necessaria se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future. In tali casi restano fermi i criteri e le modalità individuati con il decreto di cui al comma 3.



## Art. 5.

*Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi*

1. Al fine di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa, ai sensi dell'articolo 4, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi.

2. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

## Art. 6.

*Disposizioni in materia di valutazione dell'impatto di genere della regolamentazione*

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR e la VIR ricoprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere, secondo criteri e modalità individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5».

## Art. 7.

*Disposizioni in materia di statistiche di genere*

1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

2. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione, con appositi provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica funzionali alle politiche di contrasto alle diseguaglianze tra uomini e donne.

## Art. 8.

*Modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e donna*

1. All'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo

11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole: «pari opportunità nel lavoro» sono inserite le seguenti: «, sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali».

## Art. 9.

*Delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle modalità digitali dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* disciplina dell'attività di produzione normativa secondo modalità digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da garantire l'efficienza, la speditezza e la sicurezza del procedimento, assicurando l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;

*b)* graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, assicurando comunque l'autenticità e l'integrità degli atti normativi anche nei casi di impossibilità di utilizzo o malfunzionamento degli strumenti digitali;


*c)* individuazione e disciplina delle modalità digitali di pubblicazione, di conservazione e di raccolta degli atti normativi, nel rispetto della disciplina vigente che ne dispone la pubblicazione e la raccolta, con modalità digitali, da parte del soggetto preposto alla gestione della *Gazzetta Ufficiale* e del portale Normattiva.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adattati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari vigenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un regolamento unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

6. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.



## Art. 10.

*Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali*

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.

2. La sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3.

## Art. 11.

*Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale*

1. Al fine di valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di semplificazione, modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;

*b)* garantire e rafforzare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonché per la generazione e la conservazione dei documenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si applica altresì l'articolo 2, comma 3.

*Capo III**DELEGHE AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE, IL RIORDINO E IL RIASSETTO DI DETERMINATE MATERIE DELLA NORMATIVA VIGENTE*

## Art. 12.

*Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2 della presente legge e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in un testo unico delle disposizioni legislative;

*b)* uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento;


*c)* indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate



dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Art. 13.

*Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua contenute nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali regolanti la materia, nonché per disciplinare la navigazione ad uso privato e la navigazione in conto proprio nelle acque interne e nelle acque promiscue, attraverso l'adozione delle definizioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e di una disciplina specifica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* semplificazione della disciplina in materia di iscrizione nelle matricole del personale navigante e in materia di formazione e certificazione professionale di tale personale, attraverso la semplificazione dei requisiti e l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi titoli professionali semplificati in sostituzione di quelli esistenti;

*b)* istituzione di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione nelle matricole del personale navigante e conseguentemente mantenendo l'iscrizione nelle sole matricole della gente di mare;

*c)* semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell'esenzione dall'obbligo dell'annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale che, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, si obblighi a prestare servizio su una nave o galleggiante non determinati fra quelli appartenenti all'armatore o su più di essi successivamente e a condizione che, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di fare ruotare il personale tra le navi o i galleggianti medesimi;

*d)* semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo;

*e)* semplificazione e omogeneizzazione delle formalità amministrative di arrivo e partenza della nave della navigazione interna, con particolare riguardo alla fatti-specie della navigazione promiscua;

*f)* istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale, come definita dall'articolo 1, comma 1, numero 41), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, con navi della navigazione interna, facendo rinvio, per gli specifici fini della sicurezza della navigazione, ai requisiti tecnici supplementari della nave da accettare con rila-

scio, da parte degli enti tecnici che sono anche organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, del pertinente certificato addizionale che le abilita alla navigazione marittima;

*g)* previsione della possibilità per il capo del compartimento marittimo, d'intesa con il direttore dell'ispettore del settore marittimo e sulla base della particolare conformazione della costa e delle condizioni meteo-marine prevalenti, di fissare limiti inferiori di distanza dalla costa per la navigazione di cui alla lettera *f*).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione e del merito, del turismo e delle imprese e del *made in Italy*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui al presente articolo.

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.



## Art. 14.

*Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al fine di adeguare la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali stesse con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* ricognizione delle norme statali vigenti in materia di cause ostante al diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e al controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal citato testo unico, al fine di provvedere al coordinamento, all'aggiornamento e alla semplificazione delle medesime norme, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica, giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore età e in assenza di cause preclusive del diritto di elettorato attivo;

*b)* revisione delle procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza dell'intervenuta integrazione delle liste elettorali con l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie;

*c)* affidamento al responsabile dell'ufficio elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni elettorali circondariali la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali;

*d)* armonizzazione delle disposizioni del citato testo unico con quelle previste a livello nazionale e dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, da rendere entro trenta giorni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

## Art. 15.

*Delega al Governo in materia di istruzione*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative ovvero in più testi unici distinti per ambito di competenza;

*b)* riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non più utili, nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima;

*c)* riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;

*d)* riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'istruzione e del merito nonché razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

*e)* fermo restando il principio dell'autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni, nonché ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.



4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

#### Art. 16.

##### *Delega al Governo in materia di disabilità*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità, negli ambiti definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità ai fini previdenziali e assicurativi, nonché coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative in coerenza con le nozioni di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

*b)* aggiornamento e semplificazione, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità, dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, con particolare riguardo a quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa, nonché previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

*c)* semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identità digitale, garantendo piena accessibilità dei relativi servizi da parte delle persone con disabilità fisica o sensoriale, anche se prive di figure di protezione giuridica, nonché da parte delle persone con disabilità intellettuale assistite da figure di protezione giuridica, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega e dell'identità digitale e per l'apposizione della firma;

*d)* semplificazione delle modalità di ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che siano comunque garantite la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà e fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente;

*e)* riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali, nelle materie oggetto di delega,

secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività al fine di garantire una efficace tutela della persona con disabilità, nonché riordino, adeguamento, semplificazione e aggiornamento dei procedimenti finalizzati all'adozione delle sanzioni amministrative, riconducendoli, ove possibile, al modello generale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

*f)* semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al contempo rappresentano persone con disabilità beneficiarie di misure di protezione giuridica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per le disabilità, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, un regolamento recante la raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano le materie di competenza di cui al predetto comma 1, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

#### Art. 17.

##### *Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII, del codice civile*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* revisione dell'interdizione e dell'inabilitazione, per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi,



con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice;

*b)* sulla base dei criteri di graduazione fissati ai sensi della lettera *a*), semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale;

*c)* modifica, in coerenza con le misure adottate in attuazione della lettera *a*), degli istituti che dettano una disciplina specifica in presenza di una dichiarazione di inabilitazione o di interdizione;

*d)* previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualità nell'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della lettera *a*) rispetto alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;

*e)* riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all'interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati nell'ambito delle misure di protezione giuridica per la sua tutela e protezione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adattati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta altresì del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

#### Art. 18.

##### *Delega al Governo in materia di protezione civile*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*, *c*, *d*, *e*, *f* e *g*), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* valorizzazione dei seguenti principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile:

1) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, promuovendo l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unità dell'ordinamento;

2) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, valutando l'opportunità di prevedere ulteriori livelli intermedi, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto dell'esigenza di sostenibilità tecnico-economica degli stessi, anche ai fini del ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente;

*3)* partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile, dei cittadini, singoli e associati, con la consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza, anche mediante le formazioni di natura professionale, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità;

*4)* promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;


*5)* partecipazione e collaborazione della comunità scientifica alle attività di protezione civile;

*b)* rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, nonché mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini;

*c)* consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile, promuovendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi;

*d)* semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili, distinguendo tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa;

*e)* conservazione in capo all'autorità politica sia delle funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia del potere di adottare direttive e decreti, di chiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente



della Repubblica secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nonché di determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale;

*f)* valorizzazione delle funzioni delegate alle province ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *o*), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche mediante la previsione della disciplina di una funzione di coordinamento delle strutture tecniche, operative e amministrative ad esse afferenti, al fine di assicurare il più efficace concorso al coordinamento delle attività volte al superamento delle situazioni di emergenza;

*g)* conservazione in capo alle autorità territoriali di protezione civile, in base alle previsioni della normativa statale e delle normative concorrenti, delle funzioni di indirizzo politico, limitatamente alle articolazioni appartenenti alle rispettive amministrazioni o dipendenti dalle stesse;

*h)* revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarietà dell'impatto dei relativi eventi, garantendo, in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, coerenza e continuità operativa, funzionale alle effettive esigenze, nelle attività di protezione civile previste dall'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

*i)* rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, mediante:

1) revisione e semplificazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

2) accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonché delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale di adeguata qualificazione con contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati da eventi calamitosi;

3) salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite da eventi calamitosi in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, ripristino delle funzioni, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, anche mediante l'accelerazione degli interventi strutturali urgenti, strettamente necessari al superamento della fase di emergenza, ivi compresi quelli di prevenzione strutturale di protezione civile, nei limiti delle risorse allo scopo individuate, definendone l'ambito territoriale e temporale di esecuzione, in raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione ordinari;

4) revisione e semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati;

*l)* valorizzazione della centralità, del ruolo e delle funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e lo scambio di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili;

*m)* potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da impiegare altresì per il supporto alle attività di continuità amministrativa, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, anche mediante l'efficientamento e la sistematizzazione degli strumenti e la semplificazione e standardizzazione delle procedure previste dalla legislazione vigente;

*n)* formazione e addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

*o)* diffusione della cultura di protezione civile tra la cittadinanza, mediante campagne di sensibilizzazione a partire dalle istituzioni scolastiche;

*p)* rafforzamento della capacità di intervento del volontariato organizzato nelle attività di protezione civile, anche mediante la semplificazione degli adempimenti previsti dagli strumenti amministrativi e gestionali esistenti, l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno, la valorizzazione del servizio civile universale nel settore di intervento della protezione civile e la semplificazione delle forme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di Terzo settore;

*q)* rafforzamento della capacità di concorso alle attività di protezione civile da parte delle professioni e degli ordini professionali, nella qualità di soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, mediante definizione di modalità semplificate e specifiche finalizzate a rendere tempestivo ed effettivo tale concorso in occasione di situazioni di emergenza;

*r)* previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme di protezione civile o di settore, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, nonché previsione, a tali fini, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di trasparenti procedure di verifica delle singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti:

1) la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza;



2) la gestione degli interventi a tutela del paesaggio, in aree protette, dei siti della rete Natura 2000 e del patrimonio artistico e culturale;

3) la realizzazione di strutture temporanee ad uso abitativo ed economico-produttivo finalizzate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche e ad attività socio-culturali funzionali a sostenere la resilienza delle comunità, regolando anche le fattispecie di rimozione o di eventuale riuso delle strutture medesime;

4) la gestione dei dati personali;

*s)* definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e relative specifiche funzioni e professionalità, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, di informazione della popolazione e di allertamento, di monitoraggio e di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali, nonché in ambito operativo, e alla relativa disciplina e regolamentazione, che tenga conto:

1) della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonché dei limiti correlati alle disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

2) dei principi della «giusta cultura» in base ai quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile favoriscono la raccolta e lo scambio delle informazioni relative agli eventi e alle attività di protezione civile per utilizzarle ai fini della migliore organizzazione, gestione del rischio e analisi delle tendenze, anche mediante l'adozione di raccomandazioni o azioni in materia;

3) del coinvolgimento, in sede di accertamento dei fatti e di valutazione delle responsabilità, delle componenti tecnico-scientifiche del Servizio nazionale della protezione civile;

4) dell'esigenza di graduare la colpa in relazione al fatto che l'operatore abbia o meno contribuito a originare il rischio specifico;

5) dell'esistenza e osservanza di protocolli o linee guida di settore, così che l'operatore che si attiene ad essi non risponda per colpa lieve;

6) della previsione di fattispecie di estinzione del reato mediante l'adempimento di prescrizioni obbligatorie emanate dall'autorità di vigilanza per le contravvenzioni, contestate all'operatore nell'esercizio delle funzioni, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno ai beni di cui all'articolo 1 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

*t)* definizione di ulteriori specifici strumenti per garantire l'effettività della funzione di protezione civile in capo alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e relativi alla definizione del ruolo degli operatori, a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all'allertamento del Servizio nazionale, anche tramite l'allineamento delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per

il personale di protezione civile delle componenti del Servizio nazionale a quelle già previste per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nella gestione delle emergenze;

*u)* verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;

*v)* adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.

#### Art. 19.

##### *Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattr'ore mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalità, l'infanzia e l'adolescenza, il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nonché il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* riordino e razionalizzazione degli osservatori di cui al comma 1, anche attraverso una revisione dell'assetto organizzativo e di governance degli stessi;

*b)* semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali predisposte dagli osservatori di cui al comma 1, anche nella coerenza delle tempistiche;

*c)* riordino e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla programmazione e alla valutazione degli effetti dei piani di cui alla lettera *b*;

*d)* introduzione di modalità di coordinamento fra gli osservatori di cui al comma 1, anche al fine di assicurare una maggiore interoperabilità e favorire lo scambio di informazioni e dati.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti



in età evolutiva, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, è adottato con cadenza quadriennale.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta dell'Autorità politica delegata per la famiglia e le pari opportunità.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

#### Art. 20.

##### *Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle università, fatte salve le materie regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;*

*b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all'interno del sistema nazionale della ricerca;*

*c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;*

*d) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali;*

*e) riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;*

*f) riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;*

*g) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, nonché ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;*

*h) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.*

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *f*, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sono riuniti in un testo unico, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

#### Art. 21.

##### *Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della di-



sciplina relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo periodo, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191, recante disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e ai relativi decreti di attuazione, nonché della disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

*b)* garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;

*c)* applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;

*d)* applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente;

*e)* applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;

*f)* definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;

*g)* determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la protezione civile e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 3, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

5. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e ai relativi decreti di attuazione restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi di cui al comma 1.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 22.

##### *Clausola di salvaguardia*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve altresì le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

##### Art. 23.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredata di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 2025

## MATTARELLA

*MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri*

*CASELLATI, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

*ZANGRILLO, Ministro per la pubblica amministrazione*

*NORDIO, Ministro della giustizia*

*GIULI, Ministro della cultura*

*TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

*VALDITARA, Ministro dell'istruzione e del merito*

*BERNINI, Ministro dell'università e della ricerca*

*LOCATELLI, Ministro per le disabilità*

*MUSUMECI, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1192):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, dal Ministro per la pubblica amministrazione Paolo ZANGRILLO, dal Ministro della giustizia Carlo NORDIO, dal Ministro della cultura Gennaro SANGIULIANO, dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Antonio TAJANI, dal Ministro dell'istruzione e merito Giuseppe VALDITARA, dal Ministro dell'università e ricerca Anna Maria BERNINI, dal Ministro per le disabilità Alessandra LOCATELLI e dal Ministro per la protezione civile e politiche mare Nello MUSUMECI (Governo MELONI-I), il 15 luglio 2024.

Assegnato alla Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 12 settembre 2024, con i pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), 4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione Europea), 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9<sup>a</sup> (Industria,

commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 18 e il 24 settembre 2024; il 1<sup>o</sup>, il 23 e il 29 ottobre 2024; il 12 novembre 2024; il 18 e il 25 febbraio 2025; il 26 marzo 2025; il 2, il 10, il 16, il 24 e il 30 aprile 2025.

Esaminato in Aula il 7 maggio 2025 e approvato l'8 maggio 2025.

*Camera dei deputati* (atto n. 2393):

Assegnato alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), in sede referente, il 14 maggio 2025, con il parere delle Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), in sede referente, il 9, il 15 e il 22 luglio 2025; il 24 settembre 2025; il 2 e il 28 ottobre 2025.

Esaminato in Aula il 28 ottobre 2025 e approvato, definitivamente, il 29 ottobre 2025.

## NOTE

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


### Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva competenza )); ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.



4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, è abrogato dalla presente legge.

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'articolo 15 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262 recante: «Approvazione del testo del Codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942:

«Art. 15 (*Abrogazione delle leggi*). — Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997:

«Art. 17 (*Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo*). — *Omissis*.

Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

*Omissis.*».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'articolo 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2005, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 (*Semplificazione della legislazione*). — 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funziona-



mento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

6-bis. *Al fine di conseguire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR e la VIR ricoprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere, secondo criteri e modalità individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5.*

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in-

dividua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti riconoscitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;



b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.

18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

19. È istituita la «Commissione parlamentare per la semplificazione», di seguito denominata «Commissione» composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 recante: «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2017.

*Note all'art. 6:*

— Per i riferimenti all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si vedano le note all'articolo 4.

*Note all'art. 8:*

— Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante: «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 20 (*Relazione al Parlamento*). — 1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, *sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali* e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.».

*Note all'art. 9:*

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005.

— Il regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092 recante: «Norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 269 del 21 novembre 1927, è convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 1928.

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;


b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo,



determinano le norme generali regolatorie della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piane organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

*Note all'art. 10:*

— Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'articolo 9.

— Si riporta l'articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 71 (*Regole tecniche*). — 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

1-bis.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2.».

— Per i riferimenti al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, si vedano le note all'articolo 9.

*Note all'art. 11:*

— Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note all'articolo 9.

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.

*Note all'art. 12:*

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999:

«Art. 12 (*Attribuzioni*). — 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.

— Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 9.

*Note all'art. 13:*

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante: «Codice della navigazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 18 aprile 1942.

— Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 recante: «Interventi nel settore dei trasporti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1999:


«Art. 25 (*Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime*). — 1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.

2. Agli effetti del comma 1 si intende:

a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;

b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.

3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in



possesso di una delle abilitazioni già previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.

4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera *a*), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diparto, approvato con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232.

5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera *b*), sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.

6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime unità non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, numero 41) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante: «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1992:

«Art. 1 (*Denominazioni e definizioni*). — 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:

*Omissione*

41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa.

*Omissione..*

— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante: «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio 2011.

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.

— Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 9.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 recante: «Approvazione del regolamento per la navigazione interna» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 17 settembre 1949.

*Note all'art. 14:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1967.

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.

*Note all'art. 15:*

— Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999:

«Art. 49 (*Attribuzioni*). — 1. Al Ministero dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della

legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.

— Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 9.

*Note all'art. 16:*

— La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2009.

— Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2024.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012:

«Art. 12 (*Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale*). — 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

*a) diagnosi, cura e riabilitazione;*

*a-bis) prevenzione;*

*a-ter) profilassi internazionale;*

*b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;*

*c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria;*

*c-bis) valutazioni e accertamenti sanitari per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali. Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter.*

*2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.*

3. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter e alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater.



3-bis.

4. Le finalità di cui alla lettera *a*) del comma 2 sono perseguitate dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7. 4-bis. Le finalità di cui alla lettera *a-bis*) del comma 2 sono perseguitate dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonché dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute. 4-ter. Le finalità di cui alla lettera *a-ter*) del comma 2 sono perseguitate dal Ministero della Salute.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alle lettere *a*, *a-bis*) e *a-ter*) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 sono perseguitate dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il decreto di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9.

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici non-

ché di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma.

11-bis. È fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con uno o più decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis.

15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano di adeguamento non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato



rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano di adeguamento di cui al presente comma in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005.

15-*ter*. Fermi restando le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'AGENAS, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici;

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-*ter* del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonché per quelle che si avvallano della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-*bis*, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida di cui al comma 15-*bis*, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-*septies*, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

4).

4-*bis*) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoca, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-*ter*) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-*quater*) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità ag-

gregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, 15-*ter*.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE di cui al comma 15-*ter* è curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze. 15-*quater*. Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguitamento delle finalità di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito *EDS*), avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'*EDS* è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'*EDS*, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i pareri dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell'*EDS*, le modalità di alimentazione dell'*EDS*, nonché i soggetti che hanno accesso all'*EDS*, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE;


b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-*octies*;

c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria e socio-sanitaria verso l'*EDS* e, se previsto dal piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al comma 15-*bis*, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a-*bis* del comma 2.

15-*quinquies*. Per il progetto FSE di cui al comma 15-*ter*, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale. (29)

15-*sexies*.

15-*septies*. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter*, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai certificati di malattia telematica e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione



dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati.

15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;

c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.

15-decies. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità.

15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:

a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;

b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;

c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;

d) certificazione delle soluzioni di tecnologia dell'informazione (IT) che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonché supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;

e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalità di ricerca;

f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;

g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina, di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici;

h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.

15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull'attività svolta. Le funzioni di cui alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tec-

nologica e la transizione digitale. Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1982.

— Si riporta il testo del comma 255, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017:

«255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 3 (Intese). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

*Note all'art. 17:*

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.

*Note all'art. 18:*

— Si riporta il testo degli articoli 11, 12 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 recante: «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1972:

«Art. 11 (Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere). — Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.».



Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.».

Art. 12 (*Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario*). — Il parere su ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.

Prima dell'espressione del parere, il presidente del Consiglio di Stato può deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante: «Codice della protezione civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2018:

«Art. 1 (*Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile*). — 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.

3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Art. 2 (*Attività di protezione civile*). — 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;

c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;

d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile;

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.».

«Art. 11 (*Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile*). — 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;



c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni;

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;

f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;

i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

j) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;

m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;

o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.

p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali.

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.».

«Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile). — 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.

2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.

3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.

Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale). — 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emissione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.



2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *a*, *b* e *c*), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera *a*) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*).

Art. 25 (*Ordinanze di protezione civile*). — 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

*a)* all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

*b)* al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da

scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

*c)* all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

*d)* alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

*e)* alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

*f)* all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *e*), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.


6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche



sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.

Art. 26 (*Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale*). — 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati. Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.

3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Art. 27 (*Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale*). — 1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi statuti di emergenza.

2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emissione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sul-

le medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2.

5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente codice sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insusceptibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.

9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.



10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.

11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centotrenta giorni.

Art. 28 (*Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi*). — 1. Con delibera del Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:

a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;

b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;

c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;

d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.

2.».

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008.

— Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 16.

*Note all'art. 19:*

— Il decreto Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 recante: «Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2007.

*Note all'art. 20:*

— Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante: «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 25 novembre 2016.

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.

— Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 16.

— Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'articolo 9.

*Note all'art. 21:*

— Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge

31 dicembre 1998, n. 485» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1999.

— Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1999, n. 185.

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 recante: «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999.

— La legge 26 aprile 1974, n. 191 recante: «Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1974.

— Per i riferimenti all'articolo 117 della Costituzione, si vedano le note all'articolo 3.

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 recante: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 12 luglio 1955.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 recante: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 31 marzo 1956.

*Note all'art. 22:*

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

— Si riporta il testo dell'articolo 116 della Costituzione:

«Art. 116. — Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.».

*Note all'art. 23:*


— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). — *Omissis*.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

*Omissis.*».

25G00174



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 21 ottobre 2025.

**Decreto legislativo n. 102/2004. Modifica della dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2015 - 2022.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 30151, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2015;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015, n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);

Visto il decreto direttoriale 30 maggio 2018, n. 17021, recante le modalità attuative e l'invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, per le polizze sperimentali sui ricavi, con una dotazione finanziaria pari a euro 16.974.237,77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2018;

Visto il decreto direttoriale 4 agosto 2020, n. 9040815, recante le modalità attuative e l'invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019 per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi, con una dotazione finanziaria pari a euro 9.000.000,00, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 12 settembre 2020;

Visto il decreto direttoriale 27 gennaio 2022, n. 38813, recante le modalità attuative e l'invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020 per le polizze a

copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi, con una dotazione finanziaria pari a euro 12.000.000,00, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2022;

Visto il decreto direttoriale 27 febbraio 2023, n. 124922, recante le modalità attuative e l'invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2021 e 2022 per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi, con una dotazione finanziaria pari a euro 40.000.000,00, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 11 maggio 2023;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285, e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici direzionali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024, al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025, al n. 193;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025, al n. 219;



Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025, al n. 221;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziata con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017, al n. 1-905;

Visto il decreto direttoriale 3 giugno 2020, n. 17750, di revisione della delega di cui al decreto 27 novembre 2017, con il quale l'organismo pagatore AGEA è delegato, tra l'altro, all'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi e all'autorizzazione al pagamento, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2020, al n. 636;

Preso atto delle risultanze del monitoraggio effettuato da AGEA, comunicate con nota del 29 settembre 2025, n. 74320, assunta al protocollo n. 523252 del 6 ottobre 2025, in merito al fabbisogno registrato per le campagne assicurative dalla 2015 alla 2022 attivate nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, dalle quali si evidenzia una necessità di risorse integrative, rispetto alle dotazioni assegnate, di complessivi euro 39.740.401,55, di cui euro 13.906.296,98 per le campagne 2015, 2016 e 2017, euro 20.749.983,45 per le campagne 2018 e 2019, ed euro 5.084.121,12 per la campagna 2020, mentre per le campagne 2021 e 2022 risulta un residuo disponibile di euro 214.792,61;

Visto il decreto direttoriale 28 novembre 2017, n. 30793, di impegno a favore di AGEA organismo pagatore di somme per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, sulla spesa assicurativa per gli anni 2015 e 2016, registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 novembre 2017, al n. 4371;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2018, n. 34037, di impegno a favore di AGEA organismo pagatore di somme per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2018 e precedenti, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 dicembre 2018, al n. 1700;

Visto il decreto direttoriale 28 giugno 2019, n. 26959, di impegno a favore di AGEA organismo pagatore di somme per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2019 e precedenti, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 10 luglio 2019, al n. 900;

Visto il decreto direttoriale 8 novembre 2019, n. 36101, di impegno a favore di AGEA organismo pagatore di somme per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2019 e precedenti, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 15 novembre 2019, al n. 1461;

Visto il decreto direttoriale 8 luglio 2020, n. 25093, di impegno a favore di AGEA organismo pagatore di somme per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 15 luglio 2020, al n. 1005;

Visto il decreto direttoriale 10 dicembre 2020, n. 9368557, di impegno e contestuale liquidazione a favore di AGEA organismo pagatore di somme per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 15 dicembre 2020, al n. 21277;


Visto il decreto direttoriale 26 maggio 2021, n. 243859, di impegno a favore di AGEA organismo pagatore di somme per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2021 e precedenti, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 24 giugno 2021, al n. 876;

Visto il decreto direttoriale 18 luglio 2022, n. 317744, di impegno a favore di AGEA organismo pagatore di somme per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionale per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2022 e precedenti, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 27 luglio 2022, al n. 1017;

Considerato che alle campagne assicurative dalla 2015 alla 2020, ai fini della copertura del relativo fabbisogno finanziario, risulta necessario assegnare un ammontare di risorse integrative pari a euro 39.740.401,55, di cui euro 13.906.296,98 per le campagne 2015, 2016 e 2017, euro 20.749.983,45 per le campagne 2018 e 2019 ed euro 5.084.121,12 per la campagna 2020;

Considerato, inoltre, che parte del fabbisogno finanziario delle campagne 2015-2020 può essere soddisfatto dai residui disponibili delle campagne 2021 e 2022, pari a euro 214.792,61;

Atteso che l'importo complessivo del fabbisogno per le campagne 2015-2022 ammonta a euro 117.499.846,71 e che, sulla base dei decreti di impegno, è stato trasferito ad AGEA un importo complessivo di euro 123.066.130,88



per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionale per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per le annualità 2022 e precedenti;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per consentire il pagamento di tutte le domande di aiuto presentate dai beneficiari, procedere alla modifica della dotazione finanziaria delle campagne assicurative dalla 2015 alla 2022 di cui ai decreti 30 maggio 2018, n. 17021, 4 agosto 2020, n. 9040815, 27 gennaio 2022, n. 38813, e 27 febbraio 2023, n. 124922;

Ritenuto, altresì, opportuno riassegnare alle annualità successive le somme non necessarie per la copertura del fabbisogno registrato per le campagne dalla 2015 alla 2022, già trasferite ad AGEA per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionale;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica della dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2021 e 2022 di cui al decreto 27 febbraio 2023, n. 124922*

1. La dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2021 e 2022, stabilita dall'art. 16 del decreto 27 febbraio 2023, n. 124922, è rideterminata da euro 40.000.000,00 a euro 39.785.207,39.

2. Per effetto del comma 1, l'importo di euro 214.792,61 è riassegnato alle campagne 2018-2019.

Art. 2.

*Modifica della dotazione finanziaria delle campagne assicurative dalla 2015 alla 2020 di cui ai decreti 30 maggio 2018, n. 17021, 4 agosto 2020, n. 9040815 e 27 gennaio 2022, n. 38813*

1. La dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017, stabilita dall'art. 16 del decreto 30 maggio 2018, n. 17021, è integrata per un importo complessivo di euro 13.906.296,98 derivante dalle risorse già trasferite ad AGEA per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionale per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, campagne assicurative 2022 e precedenti.

2. Sulla base dell'integrazione di cui al comma 1, la dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 è pari a euro 30.880.534,75.

3. La dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2018 e 2019, stabilita dall'art. 16 del decreto 4 agosto 2020, n. 9040815, è integrata per un importo complessivo di euro 20.749.983,45, derivante per euro 214.792,61 dai residui delle campagne 2021 e 2022 e per euro 20.535.190,84 dalle risorse già trasferite ad AGEA per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionale per incen-

tivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, campagne assicurative 2022 e precedenti.

4. Sulla base dell'integrazione di cui al comma 3, la dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2018 e 2019 è pari a euro 29.749.983,45.

5. La dotazione finanziaria della campagna assicurativa 2020, stabilita dall'art. 16 del decreto 27 gennaio 2022, n. 38813, è integrata per un importo complessivo di euro 5.084.121,12, derivante dalle risorse già trasferite ad AGEA per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionale per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, campagne assicurative 2022 e precedenti.

6. Sulla base dell'integrazione di cui al comma 5, la dotazione finanziaria della campagna assicurativa 2020 è pari a euro 17.084.121,12.

7. I residui finanziari già trasferiti ad AGEA per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionale per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, campagne assicurative 2022 e precedenti, non necessari per la copertura del fabbisogno registrato per le campagne dalla 2015 alla 2022, pari a euro 5.566.284,17, sono riassegnati alle annualità successive.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 21 ottobre 2025

*Il direttore generale: ANGELINI*

*Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1229*

**25A06052**

DECRETO 31 ottobre 2025.

**Rinnovo della designazione al laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l., in Benevento, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

**IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento



(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d*);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;


Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 17 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie Generale) n. 283 del 27 novembre 2021 con il quale al laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l., sito in via Tiengo 32/A - 82100 Benevento (BN), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 agosto 2025, acquisita in data 7 agosto 2025 al progressivo 369936;



Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 maggio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concorrenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

#### Art. 1.

Il laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l., sito in via Tiengo 32/A - 82100 Benevento (BN), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

#### Art. 2.

La designazione ha validità fino al 1° maggio 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

#### Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

#### Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 ottobre 2025

*Il dirigente: GASPARRI*

#### ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K270/K270, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

**25A06026**

DECRETO 31 ottobre 2025.

**Designazione del laboratorio Arace Laboratori S.r.l., in San Severo (FG), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

#### IL DIRIGENTE DELLA PQA I DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE


Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025 prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 26 febbraio 2024 dal laboratorio Arace Laboratori S.r.l., ubicato in viale Checchia Rispoli n. 319 - 71016 San Severo (FG), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 27 febbraio 2024 al progressivo 95691;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 gennaio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Arace Laboratori S.r.l., ubicato in viale Checchia Rispoli n. 319 - 71016 San Severo (FG), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 13 ottobre 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Arace Laboratori S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle pre-



scrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 ottobre 2025

*Il dirigente: GASPARRI*

*Allegato*

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K266/K266, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Indice di perossidi/Peroxide index	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

25A06027

DECRETO 31 ottobre 2025.

**Rinnovo della designazione al laboratorio Antico Laboratorio di Antico Alfredo e C. s.a.s., in Silerno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;


Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 25 gennaio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2024 con il quale il laboratorio Antico Laboratori di Antico Alfredo e C. s.a.s., sito in via Conciliazione n. 75/C - 89048 Silerno (RC), è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 giugno 2025, acquista in data 9 giugno 2025 al progressivo 256058;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 febbraio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-CREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concorrenti il rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Antico Laboratori di Antico Alfredo e C. s.a.s., sito in via Conciliazione n. 75/C - 89048 Silerno (RC), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.



## Art. 2.

La designazione ha validità fino al 20 febbraio 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

## Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Antico Laboratori di Antico Alfredo e C. s.a.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

## Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2025

*Il dirigente: GASPARRI*

## ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi/ <i>Free fatty acids</i>	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Numero di perossidi/ <i>Peroxide value</i>	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

25A06028

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 2025.

**Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda tranche.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;



Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 146.768 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

#### Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 novembre 2025 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (approssimativamente denominati BOT), a 364 giorni con scadenza 13 novembre 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.


#### Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.



## Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

## Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

## Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilità.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

## Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

## Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle asta.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

## Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle asta devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a corrispondere all'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

## Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

## Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 novembre 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.



## Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

## Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

## Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

## Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

## Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 novembre 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

## Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime asta agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze



del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

#### Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2025

*p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI*

25A06180

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 ottobre 2025.

**Requisiti delle progettualità in materia di soluzioni di telemedicina per i grandi anziani.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere *m*) e *r*), comma 3, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha attribuito alla stessa specifiche funzioni «di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, titolato «Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che ha ridenominato l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, recante l'individuazione della *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 215/CSR), sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina»;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 novembre 2021 (Rep. atti n. 231/CSR), sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie»;

Visti il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19, e il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;



Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, ha previsto l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministero della salute 29 aprile 2022, di approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», ai fini del raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di cui all'Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 120 del 24 maggio 2022;

Visto l'investimento 1.2. «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», di cui alla *Component 1* della Misione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e, in particolare, il sub-investimento 1.2.3. «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici»;

Visto l'Accordo di collaborazione tra l'AGENAS, il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, sottoscritto il 31 dicembre 2021, avente ad oggetto la collaborazione tra le parti per la realizzazione tra gli altri del sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», all'interno della misura 1.2: «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», nell'ambito del quale AGENAS è stata individuata quale «soggetto attuatore»;

Visto in particolare il *Target* M6C1-8 del citato sub-investimento 1.2.3., che prevede l'approvazione di almeno un progetto per regione e provincia autonoma sulla telemedicina come strumento di supporto nella gestione dei pazienti (T4 2023);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024 che ha modificato la citata «Tabella A - PNRR - Italia quadro finanziario per amministrazioni titolari» la quale prevede, tra l'altro, per il sub-investimento «M6C1 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo complessivo di euro 1.500.000.000,00 a titolarità del Ministero della salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore e con DTD come altra amministrazione coinvolta;

Visto l'investimento 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» ricompreso nel *sub-investimento* 1.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici», Misione 6 Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Vista la rimodulazione del PNRR approvata con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 che ha previsto per la Misione 6 la riallocazione delle risorse di alcune linee di investimento, assegnando in particolare per il *sub-investimento* M6C111.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici» ulteriori 500 milioni di euro a fronte del raggiungimento di ulteriori 100.000 assistiti in Telemedicina rispetto ai 200.000 previsti dal *Target* comunitario M6C1-9, per un totale di almeno 300.000;

Visto che il *Target* comunitario M6C1-9 rimodulato prevede il raggiungimento di almeno 300.000 assistiti in Telemedicina entro il 31 dicembre 2025;


Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Considerato che la misura contribuisce all'indicatore comune UE «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati» misurato attraverso il numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione dell'indicatore sul sistema informativo REGIS - di cui al comma 1043, art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);



Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 21 settembre 2022 di approvazione delle «Linee guida per i servizi di telemedicina - requisiti funzionali e livelli di servizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale 2 novembre 2022, n. 256, le quali individuano i requisiti tecnici indispensabili per garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione dei servizi di telemedicina;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 settembre 2022, recante «Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 298 del 22 dicembre 2022;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.»;


Viste le linee guida attuative del comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 maggio 2022;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, l'art. 9, comma 2, il quale prevede che «Le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e in coerenza con le linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare, finalizzate al traguardo M6C1-4, della Missione 6 - Salute, Componente 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché con le progettualità dei servizi sanitari erogati in telemedicina, così come stabiliti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del Subinvestimento 1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici, nell'ambito del predetto Investimento», nonché il successivo comma 3, il quale prevedere che «Con il decreto di cui al comma 2 è prevista la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche e l'attivazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in via sperimentale e per un periodo massimo di diciotto mesi, di almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell'ambito di ciascuna di tali aree geografiche, prioritariamente destinato ai soggetti di cui al comma 1»;

Ritenuto, dunque, necessario individuare nel presente decreto le prestazioni di telemedicina da erogare con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della stessa presso il proprio domicilio;

Ritenuto altresì di individuare tre grandi aree geografiche per attivare la sperimentazione di almeno un servizio di telemedicina domiciliare, prioritariamente destinato alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, ai sensi del comma 3 del citato art. 9, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;

Rilevata la necessità che Agenas, in qualità di soggetto attuatore del sub-investimento M6C11.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici», definisca i requisiti delle progettualità di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, destinate alla persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, attraverso la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche;



Tenuto conto che gli assistiti di cui al presente decreto andranno a concorrere al raggiungimento del *Target* comunitario M6C1-9;

Acquisito il parere del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), reso nella seduta del 17 aprile 2025 e trasmesso con nota del 29 aprile 2025;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 luglio 2025 (Rep. atti n. 94/ CU);

Decreta:

## TITOLO I

### PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA EROGABILI

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le prestazioni di telemedicina da erogare con prioritario riferimento alla persona grande anziana, definita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, affetta da almeno una patologia cronica, al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della stessa presso il proprio domicilio, in coerenza con le progettualità dei servizi sanitari erogati in telemedicina stabilita dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sono afferenti all'ambito della teleassistenza e del telemonitoraggio.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le prestazioni di telemedicina sono definite nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 21 settembre 2022 di approvazione delle «Linee guida per i servizi di telemedicina - requisiti funzionali e livelli di servizi», nonché nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione del 30 settembre 2022 concernente «Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle linee di indirizzo per i servizi di telemedicina».

## TITOLO II

### SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI DI TELEMEDICINA

#### Art. 2.

##### *Delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche*

1. Al fine di erogare le prestazioni di cui all'art. 1 e in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, il territorio nazionale è suddiviso in tre grandi aree geografiche: nord, centro e mezzogiorno.

2. Le regioni afferenti all'area geografica «Nord» sono: Regione Valle d'Aosta, Regione Piemonte, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia-Giulia e Regione Trentino Alto Adige.

3. Le regioni afferenti all'area geografica «Centro» sono: Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche; Regione Lazio e Regione Emilia Romagna.

4. Le regioni afferenti all'area geografica «Sud» sono: Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata; Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Calabria; Regione Sicilia e Regione Sardegna.

5. L'avviso di cui all'art. 3, comma 5, del presente decreto deve tener conto di detta suddivisione e prevedere la selezione di almeno un progetto per area geografica.

#### Art. 3.

##### *Processo per l'individuazione dei progetti*

1. L'Agenas, in qualità di soggetto attuatore dell'investimento M6C1 - 1.2.3, seleziona i progetti che promuovono strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione di prestazioni socio-sanitarie a valenza sanitaria, individuate all'art. 1 e rivolte alle persone grandi anziane, affette da almeno una patologia cronica.

2. I progetti di cui al comma 1 sono preordinati alla prevenzione del deterioramento cognitivo, della scarsa aderenza terapeutica e dell'isolamento sociale, anche quale concausa del deterioramento cognitivo.

3. I progetti selezionati, sulla base di criteri predefiniti da Agenas, aventi natura sperimentale e la durata massima di diciotto mesi, prevedono la presa in carico di almeno 50.000 fino ad un massimo di 60.000 persone grandi anziane presso il proprio domicilio, mediante l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1.

4. Agenas seleziona i progetti di cui al comma 1, attenendosi ai seguenti principi:

- a)* continuità durante il periodo di sperimentazione;
- b)* misure di flessibilità del progetto;
- c)* conseguibilità del *target* PNRR;
- d)* misure di raccordo con le Aziende sanitarie locali di afferenza, necessarie ad evitare duplicazioni di prestazioni e doppi finanziamenti, nonché ad assicurare il raccordo con i medici di assistenza primaria.

5. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Agenas pubblica apposito avviso pubblico nel quale sono definiti i suddetti criteri, che costituisce la fase di avvio del procedimento di selezione dei progetti, orientato al rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

6. I progetti di cui al comma 1 sono presentati unicamente dai soggetti di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, i quali rechino la specificazione delle misure di raccordo con le Aziende sanitarie di afferenza dei proponenti. Gli infermieri di famiglia o comunità presentano i progetti unicamente per il tramite delle Aziende sanitarie di afferenza.



## Art. 4.

*Costituzione e competenze della Commissione di valutazione*

1. Agenas costituisce una Commissione preposta alla valutazione dei progetti presentati, composta da sette membri con diritto di voto, di cui tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, rappresentativi delle tre grandi aree geografiche di cui all'art. 2 del presente decreto. I componenti della commissione sono nominati da Agenas, che nomina anche il presidente, dal Ministro della salute, dal Ministro della disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Commissione salute del coordinamento delle regioni. La Commissione svolge la sua attività a titolo gratuito.

2. Agenas supporta la Commissione tecnica di valutazione, monitora le procedure in corso di svolgimento e verifica l'andamento e la flessibilità dei servizi erogati nel corso della sperimentazione, secondo le modalità indicate nell'avviso di cui all'art. 3, comma 5, riferendo ogni sei mesi al CIPA sugli esiti della stessa.

## Art. 5.

*Monitoraggio dei servizi*

1. Agenas assicura il monitoraggio dei progetti selezionati e ne valuta gli esiti in termini di efficacia e qualità delle prestazioni di telemedicina erogate, riferendo ogni sei mesi al CIPA.

## Art. 6.

*Assegnazione delle risorse finanziarie*

1. Le risorse finanziarie, afferenti alla linea di investimento M6C1I1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», per un ammontare complessivo pari a euro 150.000.000,00, sono assegnate sulla base di un costo unitario *standard* definito da Agenas. Il costo unitario *standard* comprende anche una quota destinata ad Agenas, nei limiti di un importo complessivo pari a 500.000 euro, e una quota destinata alle Aziende sanitarie locali per le attività necessarie all'attuazione e alla realizzazione dell'intervento.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, le attività previste dal presente decreto sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

Roma, 7 ottobre 2025

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
GIORGETTI

*Il Ministro per le disabilità*  
LOCATELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2025*  
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1517*

25A06113

MINISTERO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 novembre 2025.

**Annnullamento del decreto 16 maggio 2025, per la parte riguardante la «Cooperativa agricola Conca Verde s.r.l.», in Corniglio.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA


Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di



valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con cui è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale 16 maggio 2025 con il quale sono state poste in scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore, le società cooperative individuate nell'elenco ivi allegato, tra cui la «Cooperativa agricola Conca Verde s.r.l.» (c.f. 00712810340), con sede legale in Corniglio (PR);

Dato atto che, in esecuzione del suindicato provvedimento, è stata formalizzata, in data 20 giugno 2025, la cancellazione dal R.I. della società «Cooperativa agricola Conca Verde s.r.l.»;

Preso atto che, sulla base delle risultanze di visura camereale acquisita in atti, non rilevabili in sede dell'ultima elaborazione dei dati Unioncamere ma solo all'esito di un recente accertamento istruttorio, in seguito, confermato da un'ulteriore verifica tecnico informatica, la suindicata società è risultata essere già stata, in precedenza, oggetto di scioglimento per atto dell'autorità (decreto direttoriale 18 giugno 2015, n. 87/SAA/2015) con contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Marco Giorgi;

Ritenuto che la sopravvenuta cancellazione dal R.I. della società *de quo* in esecuzione del successivo decreto direttoriale 16 maggio 2025 comporti, tra l'altro, l'impossibilità da parte del commissario liquidatore ad adempiere al regolare svolgimento delle proprie funzioni;

Ritenuto di dover rivalutare il menzionato decreto direttoriale 16 maggio 2025 alla luce degli elementi istruttori da ultimo acquisiti che, non noti in sede decisoria, si ritiene abbiano rilevanza ai fini della modifica della decisione in origine assunta;

Ravvisata, pertanto, la necessità, alla luce delle motivazioni sopra esposte e ai fini di autotutela amministrativa, di disporre il parziale annullamento del decreto direttoriale 16 maggio 2025 ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 per far venir meno *ex tunc* i conseguenti effetti nella parte in cui è stato previsto lo scioglimento della società in argomento sussistendo le prescritte ragioni di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale 16 maggio 2025 è annullato, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, ai fini di autotutela amministrativa, sussistendo le ragioni di interesse pubblico, limitatamente a quanto ivi disposto per la parte relativa alla società cooperativa «Cooperativa agricola Conca Verde s.r.l.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché notificato all'interessato e alle altre amministrazioni competenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2025

*Il direttore generale: DONATO*

25A06115

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

DECRETO 22 luglio 2025.

**Modalità di impiego e ripartizione delle risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali.**

**IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE  
E LE POLITICHE DEL MARE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del quale «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità»;



Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 67-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l'art. 41;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 14-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2018, recante «Modalità di impiego e ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attua-

zione dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'art. 5, comma 6, in forza del quale «le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il codice unico di progetto (CUP) »;

Visto l'art. 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ai sensi del quale:

è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023, si provvede ad individuare la quota delle risorse da destinare alle finalità di cui al comma 4, dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;



Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2024, con cui è stata individuata la quota delle risorse da destinare, ai sensi dell'art. 1, comma 123, legge 30 dicembre 2023, n. 213: 1) alle finalità di cui al comma 4, dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 2) al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;

Considerato che la quota di risorse destinate alle esigenze di sicurezza proprie del sistema nazionale di protezione civile (ai sensi dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017 citato) è stata definita in euro 2.500.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

Considerato che la quota di risorse destinate al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa è stata definita in euro 2.000.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

Considerato che, in particolare, l'art. 2 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 marzo 2024, ha demandato a uno o più decreti separati, ai sensi dell'art. 1, comma 123, legge 30 dicembre 2023, n. 213, tra l'altro, la definizione delle modalità di impiego e la ripartizione delle risorse di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2) dell'art. 1, comma 123, citato nonché l'aggiornamento, in relazione alle finalità di cui alla lettera *a*), numero 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018;

Ritenuto necessario, quanto alle finalità di cui all'art. 1, comma 123, lettera *a*), numero 1), della legge n. 213 del 2023, provvedere ad una perimetrazione del finanziamento su base territoriale in ragione dell'entità delle risorse a disposizione, di importo inferiore rispetto alla somma complessiva stanziata dall'art. 41, comma 4, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 per l'intero territorio nazionale, anche alla luce degli utilizzi storici del Fondo di cui all'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, per come riportati nella nota del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 5979 del 2 febbraio 2024, avente ad oggetto «Art. 1, comma 123, della legge n. 213/2023 - Riconfinanziamento del Fondo per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile di cui all'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;

Ritenuto necessario, a tali fini, impiegare le risorse di cui all'art. 1, comma 123, lettera *a*), numero 1), della legge n. 213 del 2023, risultanti dal riparto operato con il citato decreto del 19 marzo 2024, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile nell'ambito dei territori dei comuni delle isole minori marine;

Considerata, in particolare, la peculiare posizione delle isole minori marine quali territori di ridotta estensione, completamente circondati dalle acque marine;

Considerato che tale peculiare posizione, pure valorizzata in ambito associativo attraverso l'istituzione dell'Associazione nazionale comuni Isole Minori, rileva:

sia sul piano dell'accessibilità fisica, essendo la forza del mare idonea a opporre ostacoli al raggiungimento dell'isola dalla terraferma notoriamente maggiori rispetto a quelli riscontrabili qualora il territorio isolano possa essere raggiunto attraverso la navigazione lacustre o in acque interne;

sia sul piano dei rischi naturali correlati ad eventi sismici, emergendo il rischio di maremoto soltanto qualora il sisma si verifichi in area marina, con conseguente esposizione dell'isola marina a specifici rischi non configurabili per l'isola interna;

Considerata, pertanto, l'esigenza di valorizzare la peculiare posizione delle isole minori marine, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 123, lettera *a*), numero 1), della legge n. 213 del 2023, essendosi in presenza di luoghi che, proprio per le difficoltà di raggiungimento dalla terraferma e per gli specifici rischi naturali cui sono esposti, per primi necessitano di essere dotati di mezzi per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, indispensabili per fronteggiare eventi calamitosi, a tutela della pubblica e privata incolumità;

Considerata l'esigenza, al fine di individuare il territorio delle isole minori marine, di fare riferimento alla perimetrazione operata dallo Stato nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne (SNAI) del ciclo di programmazione 2021-2027, rilevante ai fini dell'assegnazione di risorse pubbliche in favore di aree caratterizzate da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi, analogamente a quanto avviene per le risorse assegnate con il presente decreto;

Considerato, in particolare, che la SNAI 2021-2027 riguarda centoventiquattro aree di progetto, di cui il «Progetto speciale Isole Minori» coinvolge i trentacinque comuni sui quali insistono le Isole, con una popolazione totale di 213.093 abitanti, come individuate anche nel Rapporto di istruttoria per la selezione delle aree interne 2021 - 2027 - Isole Minori - disponibile al seguente link: [https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Istruttoria\\_Comuni\\_Isole-Minori\\_2022.pdf](https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Istruttoria_Comuni_Isole-Minori_2022.pdf) e riportate nell'allegato A al presente decreto, recante altresì l'indicazione delle isole minori e dei comuni aventi sede nei relativi territori;

Ritenuto necessario procedere:

*a)* all'individuazione dei soggetti beneficiari della ripartizione delle predette risorse sulla base delle funzioni, di cui agli articoli 4, 8 e 13 del citato decreto legislativo n. 1/2018, di preparazione e gestione delle emergenze, con particolare riguardo alle esigenze di rafforzare la



capacità di risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e di intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite;

b) all'individuazione delle tipologie di mezzi da acquistare o da manutenere, necessari per rafforzare la capacità di risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e di intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite, prevedendo che i citati beneficiari rappresentino le loro esigenze articolandole, in forma progettuale, mediante la presentazione di programmi di intervento per l'acquisizione o la manutenzione dei mezzi di prioritario interesse, evidenziando i risultati attesi dall'impiego delle risorse finanziarie assegnate e consentendo, inoltre, opportune forme di verifica e monitoraggio degli interventi autorizzati e di eventuale riprogrammazione e aggiornamento dei medesimi;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che alla definizione delle modalità per la presentazione delle proposte progettuali, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che contenga, tra l'altro, idonee forme di verifica e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi;

Ritenuto, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;

Ritenuto di provvedere con separato decreto all'eventuale aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2018;

Vista la nota del sindaco dell'Aquila del 22 febbraio 2024, prot. n. 21674, avente ad oggetto «Fondi di cui all'art. 1, commi 123 e 124, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Proposta di riparto cratero sisma 2009»;

Vista la nota del coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prot. n. 394 del 28 febbraio 2024, avente ad oggetto il «Fondo di cui all'art. 1, commi 123 e 124, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Proposta di riparto - Sisma 2009»;

Vista la nota del sindaco dell'Aquila del 22 novembre 2024, prot. n. 124758, avente ad oggetto «Fondi di cui all'art. 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Riscontro nota SMAPT- 0001484-P-6 settembre 2024 - Proposta di riparto cratero sisma 2009 - Trasmisione schede progettuali»;

Vista la nota del coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prot. n. 1978 del 29 novembre 2024, avente ad oggetto la

«trasmissione schede di intervento a valere sui fondi da trasferire di cui all'art. 1, comma 123 della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

Ritenuto necessario assicurare, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 123, legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dall'art. 2 del decreto del 19 marzo 2024 citato e nell'ambito degli interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa indicati dalla Città dell'Aquila e dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, la prioritaria realizzazione degli interventi:

a) di messa in sicurezza e di prevenzione e mitigazione dei rischi, al fine di evitare o ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;

b) localizzati nella Città dell'Aquila e nell'ulteriore territorio compreso nel cratero di cui al sisma del 6 aprile 2009;

Ritenuto necessario, in particolare, nel ripartire le risorse tra la Città dell'Aquila e gli altri comuni del cratero, tenere conto di quanto rappresentato dal Comune dell'Aquila nella nota del 22 novembre 2024 in ordine al «criterio storicamente utilizzato ai fini riparto dei finanziamenti destinati alla ricostruzione (tra le altre, delibera CIPE n. 135/2012), in virtù del quale le risorse vengono destinate in misura pari al 67 % al Comune dell'Aquila e nella misura del 33% ai restanti comuni del cratero sisma 2009»; circostanza confermata dalla Struttura di missione nella nota del 29 novembre 2024, n. 1978, in cui si fa riferimento al «criterio storico di riparto dei finanziamenti destinati alla ricostruzione, con attribuzione della quota del 67% al Comune dell'Aquila e del 33% agli altri comuni del cratero»;

Ritenuto necessario procedere all'individuazione nel Comune dell'Aquila del soggetto attuatore degli interventi finanziati, in ragione della competenza tecnica dallo stesso posseduta e dell'esperienza maturata in materia di interventi edili nonché tenuto conto di quanto pure rappresentato dal medesimo comune nella nota del 22 novembre 2024 in cui si precisa che «come concordato con i titolari degli Uffici speciali, gli interventi saranno tutti realizzati dalla scrivente amministrazione»;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che alla definizione delle modalità per la presentazione delle proposte progettuali, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 che contenga, tra l'altro, idonee forme di verifica e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi;

Ritenuto, infine, necessario prevedere che il coordinatore della medesima struttura di missione riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;



Decreta:

Art. 1.

*Interventi di protezione civile*

1. La dotazione finanziaria di euro 2.500.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui all'art. 1, comma 123, lettera *a*), numero 1), della legge n. 213 del 2023, risultante dal riparto operato con il decreto del 19 marzo 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2024, a valere sull'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è destinata ai comuni aventi sede nei territori delle isole minori marine di cui all'allegato A nonché alle aziende sanitarie locali aventi competenza sui medesimi territori.

Art. 2.

*Concessione dei contributi di cui all'art. 1*

1. I soggetti destinatari di cui all'art. 1 possono presentare, ai sensi del comma 2 e nell'ambito delle tipologie di assetti di cui al comma 3, progetti per interventi di acquisizione o di manutenzione di mezzi, occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, idonei a rafforzare nei territori delle isole minori marine di cui all'allegato A la capacità di risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e nell'intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite.

2. Ciascun soggetto beneficiario presenta una propria proposta progettuale elaborata in forma unitaria, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e di perseguire un incremento complessivo ed integrato della capacità di risposta nazionale alle emergenze di protezione civile, evitando duplicazioni e favorendo le opportune sinergie tra le azioni proposte dalle componenti e strutture operative interessate.

3. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto mezzi in configurazione antincendio ovvero veicoli, natanti o velivoli per soccorso sanitario o per trasporto disabili/fragili.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede a definire:

*a)* le modalità di presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 2 corredate dal codice unico di progetto (CUP) e la relativa istruttoria;

*b)* i criteri di priorità nella concessione dei contributi di cui al presente articolo, tenendo conto, in relazione ai mezzi in configurazione antincendio e ai veicoli o velivoli in configurazione antincendio, dell'estensione delle aree boschive e del numero dei residenti nei territori con-

siderati, nonché, in relazione ai moduli per trasporto disabili/fragili, del numero dei presidi sanitari e del numero dei residenti nei territori considerati;

*c)* le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi tramite i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, e le modalità con cui i destinatari delle risorse finanziarie di cui al presente decreto rendono disponibili, in via prioritaria, i mezzi acquisiti o manutenuti con le citate risorse in occasione di emergenze di protezione civile di rilievo nazionale, ovvero siano resi disponibili mezzi con capacità equivalente;

*d)* le tempistiche relative alla realizzazione degli interventi e all'erogazione dei contributi;

*e)* le ipotesi di revoca e le conseguenti modalità di riversamento al bilancio dello Stato.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con provvedimento del Capo dei Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale relaziona, con cadenza trimestrale, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione dei relativi interventi.

Art. 3.

*Interventi per la viabilità alternativa nel cratere sisma 2009*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 123, lettere *a*), numero 2, e *b*), legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dall'art. 2 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 marzo 2024, la dotazione finanziaria di euro 2.000.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sull'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa, è destinata:

*a)* in relazione alla Città dell'Aquila, ai seguenti interventi, nella misura accanto a ciascuno indicata:

1. Messa in sicurezza del centro abitato della frazione di Paganica attraverso la realizzazione di una brella alternativa di collegamento ss.17/bis dir. «a» e la s.p. n. 103 per Onna, per l'importo complessivo di euro 1.993.929,12 come da scheda tecnica di intervento di cui all'allegato B al presente decreto;

2. Messa in sicurezza di un cedimento franoso innescato dal dissesto idrogeologico della strada S.S. 17/bis tratto urbano alternativo alla S.S.17/ter per l'accesso al capoluogo dalla zona est e uscita autostradale A/24, per l'importo complessivo di euro 510.000,00 come da scheda tecnica di intervento di cui all'allegato B al presente decreto;



3. Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della viabilità alternativa accesso riserva «sorgenti del vera» e collettore fognario di raccolta smaltimento acquee nella frazione di Temperi, per l'importo complessivo di euro 626.147,31 come da scheda tecnica di intervento di cui all'allegato B al presente decreto;

4. Opere di riqualificazione e miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada comunale denominata SS 80, tra la rotatoria di via Madonna di Pettino e la rotatoria di via Enrico Fermi alternativa alla strada viale Comunità Europea, per l'importo complessivo di euro 869.922,99 come da scheda tecnica di intervento di cui all'allegato B al presente decreto;

b) in relazione al territorio degli altri comuni del cratere, ai seguenti interventi, nella misura accanto a ciascuno indicata:

1. Interventi per la viabilità alternativa comprensorio del Gran Sasso - mitigazione rischio valanghe - completamento strada vicinale in loc. Monterotondo (Assergi) per via di evacuazione in caso di rischio valanghe, per l'importo complessivo di euro 860.000,00 come da scheda tecnica di intervento di cui all'allegato B al presente decreto;

2. Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della viabilità alternativa accesso presa acquedotto del chiarino - linea di prelievo e adduzione per i Comuni di: l'Aquila, Pizzoli, Lucoli, Tornimparte e Scoppito, per l'importo complessivo di euro 980.000,00 come da scheda tecnica di intervento di cui all'allegato B al presente decreto.

2. Con separato decreto sono definiti gli ulteriori interventi cui destinare la quota di risorse, pari a euro 160.000,58 complessivi per gli anni 2024, 2025 e 2026, non destinata ai sensi del comma 1, qualora non necessaria per assicurare il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.

#### Art. 4.

##### *Concessione dei contributi di cui all'art. 3*

1. Il Comune dell'Aquila svolge le funzioni di soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 3, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il medesimo comune, in relazione a ciascuno degli interventi di cui all'art. 3, presenta una proposta progettuale alla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

3. Con provvedimento del Coordinatore della struttura di missione di cui al comma 2, da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede a definire:

a) le modalità di presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 2 corredate dal codice unico di progetto (CUP) e la relativa istruttoria;

b) i criteri di priorità da osservare nella concessione dei contributi, tenuto conto delle risorse disponibili su base annuale, pari a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché del grado di urgenza delle opere da realizzare;

c) a definire le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi tramite i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;

d) le tempistiche relative alla realizzazione degli interventi e all'erogazione dei contributi;

e) le ipotesi di revoca e le conseguenti modalità di riversamento al bilancio dello Stato.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con provvedimento del coordinatore della struttura di missione di cui al comma 2, il quale relaziona, con cadenza trimestrale, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

Art. 5.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, pari a complessivi 4,5 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026, trova copertura nella disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 luglio 2025

*Il Ministro per la protezione civile  
e le politiche del mare*  
MUSUMECI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2025  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2353*



Regione	Provincia	Comune	Arcipelago	Isola
<b>Liguria</b>	La Spezia	Portovenere	Arcipelago Spezzino	Palmaria, Tino e Tinetto
<b>Toscana</b>	Livorno	Grosseto	Arcipelago Toscano	Isola del Giglio
		Isola del Giglio		
		Campo nell'Elba		
		Capoliveri		
		Marciana		
		Marciana Marina		Isola d'Elba
		Porto Azzurro		
		Portoferraio		
<b>Lazio</b>	Latina	Rio	Arcipelago delle Isole Ponziane	
		Capraia Isola		Isola di Capraia
<b>Campania</b>	Napoli	Ponza	Arcipelago delle Isole Ponziane	Isola di Ponza
		Ventotene		
		Anacapri	Arcipelago Campano	
		Capri		Isola di Capri
		Barano d'Ischia		
		Casamicciola		
		Terme		
		Forio		
<b>Sicilia</b>	Sicilia	Ischia	Arcipelago Flegreo	
		Lacco Ameno		Isola di Ischia
		Serrara Fontana		
		Procida		Isola di Procida
		Foggia	Isole Tremiti	Isole Tremiti
		Agrigento	Lampedusa e Linosa	Arcipelago delle Isole Pelagie
		Lipari	Arcipelago delle Isole Eolie	Isola di Lipari, Filicudi, Alicudi, Stromboli, Vulcano e Panarea
		Leni		
		Malfa		
		Santa Marina		
		Salina		Isola di Salina
<b>Sardegna</b>	Sassari	Palermo	Ustica	-
		Pantelleria	-	Isola di Ustica
		Trapani	Favignana	Arcipelago delle Isole Egadi
	Sud Sardegna	Sassari	Porto Torres	-
		La Maddalena	La Maddalena	Arcipelago della Maddalena
	Sud Sardegna	Carloforte	Arcipelago del Sulcis	
		Calasetta		Isola di San Pietro e Isola di Sant'Antioco
	Sud Sardegna	Sant'Antioco		

Cup relativi agli interventi:

«Messa in sicurezza del centro abitato della frazione di Paganica attraverso la realizzazione di una bretella alternativa di collegamento SS 17/bis DIR. A e la S.P. n. 103 per Onna»;


«Messa in sicurezza di un cedimento franoso innescato dal dissesto idrogeologico della strada SS 17/bis tratto urbano alternativo alla S.S. 17/ter per l'accesso al capoluogo dalla Zona Est e uscita autostradale A/24»;

«Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della viabilità alternativa accesso riserva sorgenti del Vera e collettore fognario di raccolta smaltimento acque nella frazione di Tempera»;

«Opere di riqualificazione e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SS 80, tra la rotatoria di via Madonna di Pettino e la rotatoria di via Enrico Fermi alternativa alla strada viale Comunità europea»;

«Interventi per la viabilità alternativa comprensorio del Gran Sasso - mitigazione rischio valanghe - completamento strada vicinale in Loc. Monterotondo (Assergi) per via di evacuazione in caso di rischio valanghe»;

«Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della viabilità alternativa accesso presa acquedotto del Chiarino - linea di prelievo e adduzione per i comuni di: L'Aquila, Pizzoli, Lucoli, Tornimparte e Scoppito».






*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -**

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>		<b>C16G25000090001</b>
<b>--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--</b>		
<b>Localizzazione</b>		Comune di L'AQUILA (AQ)
<b>Descrizione sintetica del progetto</b>		ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI PAGANICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA ALTERNATIVA DI COLLEGAMENTO SS.17/BIS DIR. A E LA S.P. N.103 PER ONNA*SS.17/BIS DIR. A*ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI PAGANICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA ALTERNATIVA DI COLLEGAMENTO SS.17/BIS DIR. A E LA S.P. N.103 PER ONNA
<b>Anno di decisione</b>		2025
<b>Nome infrastruttura interessata dal progetto</b>		ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI PAGANICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA ALTERNATIVA DI COLLEGAMENTO SS.17/BIS DIR. A E LA S.P. N.103 PER ONNA
<b>Struttura/Infrastruttura unica</b>		Più di una
<b>Descrizione intervento</b>		ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI PAGANICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA ALTERNATIVA DI COLLEGAMENTO SS.17/BIS DIR. A E LA S.P. N.103 PER ONNA
<b>Strumento di programmazione</b>		ALTRO
<b>Descrizione del tipo di strumento di programmazione</b>		art. 1 comma 123 L. 30 DIC 2023 N. 213
<b>Legge Obiettivo</b>		N
<b>Indirizzo o Area geografica di riferimento</b>		SS.17/BIS DIR. A
<b>--CARATTERISTICHE DEL CUP--</b>		
<b>Cumulativo</b>		No
<b>Provvisorio</b>		No
<b>Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)</b>		Normale
<b>Stato</b>		Attivo
<b>CUP Progettazione Collegati</b>		
<b>CUP di progettazione non disponibile</b>		SI
<b>Motivazione</b>		Il CUP lavori include la progettazione
<b>--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--</b>		
<b>Soggetto Richiedente</b>		COMUNE DI L'AQUILA - AQ -
<b>Concentratore</b>		N
<b>Soggetto Titolare</b>		COMUNE DI L'AQUILA - AQ -

**Contatti:**

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>  
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172



<b>Categoria Soggetto Titolare</b>	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Unità Organizzativa</b>	SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI

**--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--**

<b>Natura</b>	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
<b>Tipologia</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
<b>Settore</b>	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
<b>Sottosettore</b>	STRADALI
<b>Categoria</b>	STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--**

<b>Partenariato Pubblico-Privato e Forme Speciali Di Partenariato</b>	NO
<b>Tipologia Operazione</b>	NO
<b>Costo totale del progetto (in euro)</b>	1.993.930,00
<b>Importo in lettere in euro</b>	unmilionenovecentonovantatremilaneovecentotrenta
<b>Tipologia copertura finanziaria</b>	STATALE
<b>Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)</b>	1.993.930,00
<b>Importo in lettere in euro</b>	unmilionenovecentonovantatremilaneovecentotrenta

**--ALTRI DATI--**

<b>Data generazione completo</b>	27/05/2025
<b>Data ultima modifica utente</b>	12/06/2025

**--INDICATORI--**


<b>Codice indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>
00	da assegnare	FISICO





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica**

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>		<b>C16G25000100001</b>
<b>--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--</b>		
<b>Localizzazione</b>		Comune di L'AQUILA (AQ)
<b>Descrizione sintetica del progetto</b>		ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DI UN CEDIMENTO FRANOSO INNESCATO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA SS 17/BIS TRATTO URBANO ALTERNATIVO ALLA S.S.17/TER PER L'ACCESSO AL CAPOLUOGO DALLA ZONA EST E USCITA AUTOSTRADALE A/24*S.S. 17/TER*ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DI UN CEDIMENTO FRANOSO INNESCATO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA SS 17/BIS TRATTO URBANO ALTERNATIVO ALLA S.S.17/TER PER L'ACCESSO AL CAPOLUOGO DALLA ZONA EST E USCITA AUTOSTRADALE A/24
<b>Anno di decisione</b>		2025
<b>Nome infrastruttura interessata dal progetto</b>		ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DI UN CEDIMENTO FRANOSO INNESCATO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA SS 17/BIS TRATTO URBANO ALTERNATIVO ALLA S.S.17/TER PER L'ACCESSO AL CAPOLUOGO DALLA ZONA EST E USCITA AUTOSTRADALE A/24
<b>Struttura/Infrastruttura unica</b>		Una
<b>Descrizione intervento</b>		ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DI UN CEDIMENTO FRANOSO INNESCATO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA SS 17/BIS TRATTO URBANO ALTERNATIVO ALLA S.S.17/TER PER L'ACCESSO AL CAPOLUOGO DALLA ZONA EST E USCITA AUTOSTRADALE A/24
<b>Strumento di programmazione</b>		ALTRO
<b>Descrizione del tipo di strumento di programmazione</b>		art. 1 comma 123 L. 30 DIC 2023 N. 213
<b>Legge Obiettivo</b>		N
<b>Indirizzo o Area geografica di riferimento</b>		S.S. 17/TER
<b>--CARATTERISTICHE DEL CUP--</b>		
<b>Cumulativo</b>		No
<b>Provvisorio</b>		No
<b>Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)</b>		Normale
<b>Stato</b>		Attivo
<b>CUP Progettazione Collegati</b>		
<b>CUP di progettazione non disponibile</b>		SI
<b>Motivazione</b>		Il CUP lavori include la progettazione
<b>--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--</b>		



<b>Soggetto Richiedente</b>	COMUNE DI L'AQUILA - AQ -
<b>Concentratore</b>	N
<b>Soggetto Titolare</b>	COMUNE DI L'AQUILA - AQ -
<b>Categoria Soggetto Titolare</b>	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Unità Organizzativa</b>	SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI

**--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--**

<b>Natura</b>	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
<b>Tipologia</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
<b>Settore</b>	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
<b>Sottosettore</b>	STRADALI
<b>Categoria</b>	STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--**

Partenariato Pubblico-Privato e Forme Speciali Di Partenariato	NO
Tipologia Operazione	NO
Costo totale del progetto (in euro)	510.000,00
Importo in lettere in euro	cinquecentodiecimila
Tipologia copertura finanziaria	STATALE
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	510.000,00
Importo in lettere in euro	cinquecentodiecimila

**--ALTRI DATI--**

Data generazione completo	27/05/2025
Data ultima modifica utente	12/06/2025

**--INDICATORI--**

Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -**

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>		<b>C16G25000110001</b>
<b>--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--</b>		
<b>Localizzazione</b>	Comune di L'AQUILA (AQ)	
<b>Descrizione sintetica del progetto</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITA ALTERNATIVA ACCESSO RISERVA SORGENTI DEL VERA E COLLETTORE FOGNARIO DI RACCOLTA SMALTIMENTO ACQUEE NELLA FRAZIONE DI TEMPERA*LOC TEMPERA*ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITA ALTERNATIVA ACCESSO RISERVA SORGENTI DEL VERA E COLLETTORE FOGNARIO DI RACCOLTA SMALTIMENTO ACQUEE NELLA FRAZIONE DI TEMPERA	
<b>Anno di decisione</b>	2025	
<b>Nome infrastruttura interessata dal progetto</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITA ALTERNATIVA ACCESSO RISERVA SORGENTI DEL VERA E COLLETTORE FOGNARIO DI RACCOLTA SMALTIMENTO ACQUEE NELLA FRAZIONE DI TEMPERA	
<b>Struttura/Infrastruttura unica</b>	Una	
<b>Descrizione intervento</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITA ALTERNATIVA ACCESSO RISERVA SORGENTI DEL VERA E COLLETTORE FOGNARIO DI RACCOLTA SMALTIMENTO ACQUEE NELLA FRAZIONE DI TEMPERA	
<b>Strumento di programmazione</b>	ALTRO	
<b>Descrizione del tipo di strumento di programmazione</b>	art. 1 comma 123 L. 30 DIC 2023 N. 213	
<b>Legge Obiettivo</b>	N	
<b>Indirizzo o Area geografica di riferimento</b>	LOC TEMPERA	
<b>--CARATTERISTICHE DEL CUP--</b>		
<b>Cumulativo</b>	No	
<b>Provvisorio</b>	No	
<b>Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)</b>	Normale	
<b>Stato</b>	Attivo	
<b>CUP Progettazione Collegati</b>		
<b>CUP di progettazione non disponibile</b>	SI	
<b>Motivazione</b>	Il CUP lavori include la progettazione	
<b>--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--</b>		
<b>Soggetto Richiedente</b>	COMUNE DI L'AQUILA - AQ -	
<b>Concentratore</b>	N	
<b>Soggetto Titolare</b>	COMUNE DI L'AQUILA - AQ -	



<b>Categoria Soggetto Titolare</b>	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Unità Organizzativa</b>	SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI

**--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--**

<b>Natura</b>	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
<b>Tipologia</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
<b>Settore</b>	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
<b>Sottosettore</b>	STRADALI
<b>Categoria</b>	STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--**


<b>Partenariato Pubblico-Privato e Forme Speciali Di Partenariato</b>	NO
<b>Tipologia Operazione</b>	NO
<b>Costo totale del progetto (in euro)</b>	626.148,00
<b>Importo in lettere in euro</b>	seicentoventiseimilacentoquarantotto
<b>Tipologia copertura finanziaria</b>	STATALE
<b>Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)</b>	626.148,00
<b>Importo in lettere in euro</b>	seicentoventiseimilacentoquarantotto

**--ALTRI DATI--**

<b>Data generazione completo</b>	27/05/2025
<b>Data ultima modifica utente</b>	12/06/2025

**--INDICATORI--**


<b>Codice indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>
00	da assegnare	FISICO





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -**

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>		<b>C16G25000120001</b>
<b>--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--</b>		
<b>Localizzazione</b>	Comune di L'AQUILA (AQ)	
<b>Descrizione sintetica del progetto</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SS80, TRA LA ROTATORIA DI VIA MADONNA DI PETTINO E LA ROTATORIA DI VIA ENRICO FERMI ALTERNATIVA ALLA STRADA VIALE COMUNITÀ EUROPEA*LOC. PETTINO*ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SS80, TRA LA ROTATORIA DI VIA MADONNA DI PETTINO E LA ROTATORIA DI VIA ENRICO FERMI ALTERNATIVA ALLA STRADA VIALE COMUNITÀ EUROPEA	
<b>Anno di decisione</b>	2025	
<b>Nome infrastruttura interessata dal progetto</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SS80, TRA LA ROTATORIA DI VIA MADONNA DI PETTINO E LA ROTATORIA DI VIA ENRICO FERMI ALTERNATIVA ALLA STRADA VIALE COMUNITÀ EUROPEA	
<b>Struttura/Infrastruttura unica</b>	Una	
<b>Descrizione intervento</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SS80, TRA LA ROTATORIA DI VIA MADONNA DI PETTINO E LA ROTATORIA DI VIA ENRICO FERMI ALTERNATIVA ALLA STRADA VIALE COMUNITÀ EUROPEA	
<b>Strumento di programmazione</b>	ALTRO	
<b>Descrizione del tipo di strumento di programmazione</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213	
<b>Legge Obiettivo</b>	N	
<b>Indirizzo o Area geografica di riferimento</b>	LOC. PETTINO	
<b>--CARATTERISTICHE DEL CUP--</b>		
<b>Cumulativo</b>	No	
<b>Provvisorio</b>	No	
<b>Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)</b>	Normale	
<b>Stato</b>	Attivo	
<b>CUP Progettazione Collegati</b>		
<b>CUP di progettazione non disponibile</b>	SI	
<b>Motivazione</b>	Il CUP lavori include la progettazione	
<b>--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--</b>		
<b>Soggetto Richiedente</b>	COMUNE DI L'AQUILA - AQ -	
<b>Concentratore</b>	N	



<b>Soggetto Titolare</b>	COMUNE DI L'AQUILA - AQ -
<b>Categoria Soggetto Titolare</b>	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Unità Organizzativa</b>	SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI

**--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--**

<b>Natura</b>	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
<b>Tipologia</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
<b>Settore</b>	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
<b>Sottosettore</b>	STRADALI
<b>Categoria</b>	STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--**


<b>Partenariato Pubblico-Privato e Forme Speciali Di Partenariato</b>	NO
<b>Tipologia Operazione</b>	NO
<b>Costo totale del progetto (in euro)</b>	869.923,00
<b>Importo in lettere in euro</b>	ottocentosessantanove mila novecentoventitre
<b>Tipologia copertura finanziaria</b>	STATALE
<b>Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)</b>	869.923,00
<b>Importo in lettere in euro</b>	ottocentosessantanove mila novecentoventitre

**--ALTRI DATI--**

<b>Data generazione completo</b>	27/05/2025
<b>Data ultima modifica utente</b>	12/06/2025

**--INDICATORI--**

<b>Codice indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>
00	da assegnare	FISICO





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -**

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>		<b>C17H25000390001</b>
<b>--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--</b>		
<b>Localizzazione</b>	Comune di L'AQUILA (AQ)	
<b>Descrizione sintetica del progetto</b>	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ ALTERNATIVA COMPRENSORIO DEL GRAN SASSO - MITIGAZIONE RISCHIO VALANGHE - COMPLETAMENTO STRADA VICINALE IN LOC. MONTEROTONDO (ASSERGI) PER VIA DI EVACUAZIONE IN CASO DI RISCHIO VALANGHE*LOC ASSERGI*INTERVENTI PER LA VIABILITÀ ALTERNATIVA COMPRENSORIO DEL GRAN SASSO - MITIGAZIONE RISCHIO VALANGHE - COMPLETAMENTO STRADA VICINALE IN LOC. MONTEROTONDO (ASSERGI) PER VIA DI EVACUAZIONE IN CASO DI RISCHIO VALANGHE	
<b>Anno di decisione</b>	2025	
<b>Nome infrastruttura interessata dal progetto</b>	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ ALTERNATIVA COMPRENSORIO DEL GRAN SASSO - MITIGAZIONE RISCHIO VALANGHE - COMPLETAMENTO STRADA VICINALE IN LOC. MONTEROTONDO (ASSERGI) PER VIA DI EVACUAZIONE IN CASO DI RISCHIO VALANGHE	
<b>Struttura/Infrastruttura unica</b>	Una	
<b>Descrizione intervento</b>	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ ALTERNATIVA COMPRENSORIO DEL GRAN SASSO - MITIGAZIONE RISCHIO VALANGHE - COMPLETAMENTO STRADA VICINALE IN LOC. MONTEROTONDO (ASSERGI) PER VIA DI EVACUAZIONE IN CASO DI RISCHIO VALANGHE	
<b>Strumento di programmazione</b>	ALTRO	
<b>Descrizione del tipo di strumento di programmazione</b>	DECRETO INTERMINISTERIALE	
<b>Legge Obiettivo</b>	N	
<b>Indirizzo o Area geografica di riferimento</b>	LOC ASSERGI	
<b>--CARATTERISTICHE DEL CUP--</b>		
<b>Cumulativo</b>	No	
<b>Provvisorio</b>	No	
<b>Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)</b>	Normale	
<b>Stato</b>	Attivo	
<b>CUP Progettazione Collegati</b>		
<b>CUP di progettazione non disponibile</b>	SI	
<b>Motivazione</b>	Il CUP lavori include la progettazione	
<b>--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--</b>		
<b>Soggetto Richiedente</b>	COMUNE DI L'AQUILA - AQ -	
<b>Concentratore</b>	N	
<b>Soggetto Titolare</b>	COMUNE DI L'AQUILA - AQ -	



<b>Categoria Soggetto Titolare</b>	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Unità Organizzativa</b>	SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI

**--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--**

<b>Natura</b>	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
<b>Tipologia</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
<b>Settore</b>	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
<b>Sottosettore</b>	STRADALI
<b>Categoria</b>	STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--**

Partenariato Pubblico-Privato e Forme Speciali Di Partenariato	NO
Tipologia Operazione	NO
Costo totale del progetto (in euro)	860.000,00
Importo in lettere in euro	ottocentosessantamila
Tipologia copertura finanziaria	STATALE
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	860.000,00
Importo in lettere in euro	ottocentosessantamila

**--ALTRI DATI--**

Data generazione completo	27/05/2025
Data ultima modifica utente	12/06/2025

**--INDICATORI--**


Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -**

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>		<b>C16G25000130001</b>
<b>--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--</b>		
<b>Localizzazione</b>	Comune di L'AQUILA (AQ)	
<b>Descrizione sintetica del progetto</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITA ALTERNATIVA ACCESSO PRESA ACQUEDOTTO DEL CHIARINO- LINEA DI PRELIEVO E ADDUZIONE PER I COMUNI DI: LAQUILA, PIZZOLI, LUCOLI, TORNIMPARTE E SCOPPITO*LOC CHIARINO*ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITA ALTERNATIVA ACCESSO PRESA ACQUEDOTTO DEL CHIARINO- LINEA DI PRELIEVO E ADDUZIONE PER I COMUNI DI: LAQUILA, PIZZOLI, LUCOLI, TORNIMPARTE E SCOPPITO	
<b>Anno di decisione</b>	2025	
<b>Nome infrastruttura interessata dal progetto</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITA ALTERNATIVA ACCESSO PRESA ACQUEDOTTO DEL CHIARINO- LINEA DI PRELIEVO E ADDUZIONE PER I COMUNI DI: LAQUILA, PIZZOLI, LUCOLI, TORNIMPARTE E SCOPPITO	
<b>Struttura/Infrastruttura unica</b>	Una	
<b>Descrizione intervento</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213 MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITA ALTERNATIVA ACCESSO PRESA ACQUEDOTTO DEL CHIARINO- LINEA DI PRELIEVO E ADDUZIONE PER I COMUNI DI: LAQUILA, PIZZOLI, LUCOLI, TORNIMPARTE E SCOPPITO	
<b>Strumento di programmazione</b>	ALTRO	
<b>Descrizione del tipo di strumento di programmazione</b>	ART. 1 COMMA 123 L. 30 DIC 2023 N. 213	
<b>Legge Obiettivo</b>	N	
<b>Indirizzo o Area geografica di riferimento</b>	LOC CHIARINO	
<b>--CARATTERISTICHE DEL CUP--</b>		
<b>Cumulativo</b>	No	
<b>Provvisorio</b>	No	
<b>Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)</b>	Normale	
<b>Stato</b>	Attivo	
<b>CUP Progettazione Collegati</b>		
<b>CUP di progettazione non disponibile</b>	SI	
<b>Motivazione</b>	Il CUP lavori include la progettazione	
<b>--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--</b>		
<b>Soggetto Richiedente</b>	COMUNE DI L'AQUILA - AQ -	
<b>Concentratore</b>	N	



<b>Soggetto Titolare</b>	COMUNE DI L'AQUILA - AQ -
<b>Categoria Soggetto Titolare</b>	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Unità Organizzativa</b>	SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI

**--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--**

<b>Natura</b>	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
<b>Tipologia</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
<b>Settore</b>	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
<b>Sottosettore</b>	STRADALI
<b>Categoria</b>	STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--**

<b>Partenariato Pubblico-Privato e Forme Speciali Di Partenariato</b>	NO
<b>Tipologia Operazione</b>	NO
<b>Costo totale del progetto (in euro)</b>	980.000,00
<b>Importo in lettere in euro</b>	novecentoottantamila
<b>Tipologia copertura finanziaria</b>	STATALE
<b>Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)</b>	980.000,00
<b>Importo in lettere in euro</b>	novecentoottantamila

**--ALTRI DATI--**

<b>Data generazione completo</b>	27/05/2025
<b>Data ultima modifica utente</b>	12/06/2025

**--INDICATORI--**

<b>Codice indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>
00	da assegnare	FISICO

25A06179

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

DECRETO 18 aprile 2025.

**Individuazione delle iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027».**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,  
IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;



Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto, in particolare, l'art. 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, il quale prevede che, al fine di assicurare un più efficace perseguitamento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'art. 32 che, al comma 1, dispone che: «il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare ri-

guardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR»;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo art. 32 del decreto-legge n. 60 del 2024 in base al quale: «Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro Plus e Città medie sud 2021-2027» nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1 nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali»;

Visto l'Accordo di partenariato Italia 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che include tra i programmi previsti il Programma nazionale Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027, a titolarità della soppressa Agenzia per la coesione territoriale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il summenzionato Programma nazionale Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 (d'ora in avanti, «il Programma»);


Viste le funzioni delegate agli organismi intermedi e oggetto di specifiche convenzioni firmate con Autorità di gestione del Programma nazionale Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, recante «Nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. Tommaso Foti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, recante «Conferimento dell'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione al Ministro senza portafoglio on. Tommaso Foti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante «Delega al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023, con il quale, in attuazione del predetto art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023 si è provveduto alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando



altresì la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell’Agenzia per la coesione territoriale, oltre alle unità di personale, nonché alla modifica dell’art. 24-bis del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

Visto il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 22 novembre 2023, recante l’organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visti gli esiti delle attività di valutazione condotte dall’Autorità di gestione e i relativi atti di assegnazione delle risorse e di individuazione degli interventi riferiti a n. 14 organismi intermedi ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 60 del 2024;

Decreta:

Art. 1.

#### *Individuazione delle iniziative ammissibili*

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 32, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, l’Allegato 1 al presente decreto individua le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027», selezionate secondo le seguenti priorità:

1) complementarietà agli interventi previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

2) contributo significativo alla rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo;

3) contributo significativo al contrasto del disagio socioeconomico e abitativo nelle periferie;

4) contributo significativo alla promozione della mobilità «green», dell’inclusione e dell’innovazione sociale;

5) localizzazione in aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell’abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

Art. 2.

#### *Modalità attuative e di riprogrammazione*

1. Per le iniziative di cui all’Allegato 1 sono riportati, per ciascun intervento, gli obiettivi procedurali, riferiti all’assunzione di un’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) e alle successive fasi dell’avanzamento procedurale, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo riferito all’assunzione di un’OGV, si considera, a seconda della

natura del progetto, la data di stipula del contratto tra il beneficiario e il soggetto aggiudicatario ovvero la data del provvedimento di concessione dell’aiuto, nel caso di aiuti di stato.

2. Gli obiettivi, definiti dall’Autorità di gestione e da questa sottoposti a monitoraggio rafforzato, devono essere rispettati nell’attuazione di ciascuna iniziativa. Il monitoraggio rafforzato consiste nel riscontro bimestrale degli stati di avanzamento procedurali dei progetti interessati nonché nel riscontro dell’avanzamento della spesa in contradditorio con gli organismi intermedi.

3. Qualora, anche sulla base degli esiti del monitoraggio, emerga l’impossibilità di conseguire gli obiettivi previsti, e ove sia opportuno procedere a revisioni sostanziali del proprio piano operativo, l’Organismo intermedio può proporre una riprogrammazione all’Autorità di gestione, mediante l’inserimento di nuovi interventi, assicurando, in tal caso, priorità agli eventuali interventi inseriti nel PNRR e oggetto di definanziamento, all’esito delle revisioni di cui all’art. 21 del regolamento (UE) 2021/241.

4. Le attività di riprogrammazione, effettuate ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, sono di competenza dell’Autorità di gestione, che le attua perseguitando criteri di semplificazione e accelerazione della spesa.

5. Allo scopo di accelerare l’attuazione degli interventi, consentire il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai regolamenti europei ed evitare il disimpegno automatico delle risorse finanziarie, agli organismi intermedi e nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un’anticipazione fino al 10% dell’importo delle rispettive convenzioni sottoscritte con l’Autorità di gestione del programma.

Art. 3.

#### *Sinergie istituzionali e salvaguardia della destinazione territoriale delle risorse*

1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi in aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche e di attivare sinergie istituzionali con le amministrazioni centrali e locali competenti per la realizzazione di interventi complessi di interesse nazionale, i rimborsi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali per l’attuazione di interventi ammissibili e rendicontati nell’ambito del Programma nazionale Metro Plus 2021-2027, ai sensi dell’art. 51, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e destinati, secondo le modalità previste dal comma 1-ter del medesimo art. 51, alla realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi del Programma nazionale Metro Plus sono riassegnati in via prioritaria agli organismi intermedi che hanno rendicontato la spesa.

Il presente decreto verrà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 18 aprile 2025

*Il Ministro: FOTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2490*



**Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027**  
**BAR**

OI	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN 2021-2027	Target procedurale - Data prenisa sottoscrizione OCV	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
BARI	Agenda digitale	1	FESR	BAI.1.2.1.a	Barri service digital platform	4.344.965,73		01/05/2025	31/12/2026
BARI	Agenda digitale	1	FESR	BAI.1.2.1.b	Barri Smart City & Digital Twin	3.000.000,00		01/07/2025	05/09/2027
BARI	Agenda digitale	1	FESR	BAI.1.2.2.a	Barri Centro di cultura digitale	2.350.000,00		01/07/2025	31/12/2028
BARI	Sostegno alle imprese	1	FESR	BAI.1.3.1.a	Barri Living lab - Un negozio non è solo un negozio	7.750.000,00		15/07/2025	15/07/2025
BARI	Sostegno alle imprese	1	FESR	BAI.1.3.1.c	Impresa Prossima	2.500.000,00		15/07/2025	31/12/2026
BARI	Efficientamento energetico	2	FESR	BAI.2.2.1.a	Smart Lighting	3.390.935,36		15/01/2025	31/12/2028
BARI	Transizione verso un'economia circolare ed efficiente	2	FESR	BAI.2.6.1.a	Sistemi innovativi per la raccolta differenziata	7.500.000,00		16/04/2025	30/06/2027
BARI	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	BAI.2.7.2.a	Recupero del giardino di Piazza Umberto	6.000.000,00		01/07/2025	30/06/2029
BARI	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	BAI.2.7.2.b	Azione sperimentale per il "greening" e la forestazione urbana	5.059.025,75		30/06/2025	31/12/2027
BARI	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	BAI.2.7.2.c	Rigenerazione Creative 2	1.000.000,00		01/06/2025	15/06/2025
BARI	Mobilità green	3	FESR	BAI.3.2.8.1.a	Infrastrutture per il TPL	5.800.000,00		01/07/2025	30/06/2027
BARI	Mobilità green	3	FESR	BAI.3.2.8.1.b	Park and ride Via Tommaso Fiore	2.500.000,00		31/05/2025	01/06/2025
BARI	Mobilità green	3	FESR	BAI.3.2.8.3.a	Bicicletta	5.185.943,19		31/05/2025	15/07/2027
BARI	Mobilità green	3	FESR	BAI.3.2.8.3.b	Riqualificazione sottovia Via Quintino Sella	2.000.000,00		31/05/2025	01/06/2025
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.8.1.4	Sistemi e servizi di trasporto digitalizzati MaaS	3.294.167,00		01/07/2025	30/06/2027
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.8.1.5	Porta Futuro Bari 3.0	4.000.000,00		01/01/2025	30/04/2026
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.8.1.b	Barri lavora	3.500.000,00		30/06/2027	31/12/2026
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.8.1.c	Progetto sperimentale per il reinserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio sociale e/o economico	500.000,00		500.000,00	31/12/2026
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.8.1.e	Servizi per l'inclusione attiva	1.880.000,00		31/03/2026	30/06/2026
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.11.1.a	Home maker	4.445.000,00		30/06/2026	31/10/2027
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.11.1.b	"SEMI" Servizio di Assistenza di Educativa Dominicale e in favore di giovani diversamente abili di età compresa tra i 6 e 25 anni	5.380.000,00		31/10/2027	31/12/2028
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.11.1.d	SAVES	1.028.000,00		01/07/2025	31/12/2028
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.11.1.e	Centro sociale multieventi per gli anziani	1.632.000,00		1.632.000,00	31/12/2028
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.11.1.f	Servizi di assistenza specialistiche disabili	12.398.465,24		12.398.465,24	31/12/2025
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.11.1.g	Abitare e vivere	5.000.000,00		5.000.000,00	31/08/2027
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.11.1.h	Barri città inclusiva	2.500.000,00		01/07/2025	01/07/2025
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.11.2.a	Mare Prossimo	1.410.316,31		01/07/2025	30/06/2027
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.11.2.b	Economia sociale di prossimità	2.160.000,00		2.160.000,00	31/08/2025
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.12.1.a	Alloggio sociale per adulti in difficoltà	632.310,00		632.310,00	30/04/2025
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.12.1.b	Centro di accoglienza notturna 2.0	6.456.240,00		6.456.240,00	30/01/2025
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.12.1.c	Casa di Comunità 2.0	3.590.000,00		3.590.000,00	31/12/2027
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.12.1.d	Casa di Comunità per vulnerabili	2.720.000,00		2.720.000,00	30/04/2025
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.12.1.e	Casa delle culture 2.0			30/11/2028	
BARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	BAI.4.12.1.f	Centro polivalente sperimentale per il contrasto alla povertà estrema (Area 5.1)	2.792.124,12			
BARI	Regenerazione urbana	7	FESR	BAI.7.1.1.a	Fiumi verdi: valorizzazione del patrimonio naturale e archeologico delle fiume e degli stagni	13.647.178,80		01/07/2025	30/06/2029
BARI	Regenerazione urbana	7	FESR	BAI.7.5.1.2.a.1	Riqualificazione del waterfront di Santo Spirito	4.445.507,14		30/06/2025	
BARI	Regenerazione urbana	7	FESR	BAI.7.5.1.2.a.2	Compleramento Parco per tutti	1.791.256,14		30/04/2025	
BARI	Regenerazione urbana	7	FESR	BAI.7.5.1.2.a.3	Riqualificazione del waterfront di Panca e Pomodoro e Torre Quetta	11.900.000,00		02/07/2026	
BARI	Regenerazione urbana	7	FESR	BAI.7.5.1.2.a.4	San Cicaldo con realizzazione delle spiagge e del giardino condiviso (zona Faro)	4.360.000,00		11/04/2027	
BARI	Regenerazione urbana	7	FESR	BAI.7.5.1.2.a.5	Percorso sicabile San Girolamo Palese	4.000.000,00		30/06/2025	30/06/2029
BARI	Regenerazione urbana	7	FESR	BAI.7.5.1.2.a.6	Riqualificazione del waterfront di Bari Vecchia	10.000.000,00		30/06/2025	30/06/2029
BARI	Regenerazione urbana	7	FESR	BAI.7.5.1.2.a.7	Riqualificazione waterfront di Torre a Mare	8.255.000,00		30/06/2025	30/06/2029
BARI	Regenerazione urbana	7	FESR	BAI.7.5.1.2.a.8	Riqualificazione ex Ostello della gioventù - Palese	6.000.000,00		30/06/2025	30/06/2029

TOTALE 188.900.036,73

Note

**Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027**

**BOLOGNA**


Ob	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021- 2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OCV	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
BOLOGNA	Agenda digitale	1	FESR	B01.1.2.1.a	Gemello digitale: Governo e Valorizzazione del Patrimonio Dati	5.950.000,00			31/12/2027
BOLOGNA	Agenda digitale	1	FESR	B01.1.2.1.b	Transizione digitale	8.325.343,24			31/12/2027
BOLOGNA	Agenda digitale	1	FESR	B01.1.2.2.a	Officina della Conoscenza - Citizen Science e supporto all'innovazione dell'economia di prossimità	3.500.000,00			31/12/2027
BOLOGNA	Agenda digitale	1	FESR	B01.1.2.2.b	Bologna Innovation Square - a servizio dell'innovazione e digitalizzazione del tessuto imprenditoriale	4.085.000,00			30/06/2029
BOLOGNA	Sostegno alle imprese	1	FESR	B01.1.3.1.a	Nuova imprenditoria e innovazione delle imprese - incentivi e servizi per il rafforzamento del sistema economico	1.000.000,00			31/03/2028
BOLOGNA	Sostegno alle imprese	1	FESR	B01.1.3.1.b	Economia di prossimità	500.000,00			30/06/2027
BOLOGNA	Efficientamento energetico	2	FESR	B02.2.1.2.a	Riqualificazione energetica Palazzina Pizzoli ed area esterna	1.400.000,00			30/11/2026
BOLOGNA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	B02.2.4.1.a	Compilantamento della nuova scuola Carracci	500.000,00			
BOLOGNA	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	B02.2.7.2.a	Impronta verde e neutralità climatica	22.947.827,25			30/06/2029
BOLOGNA	Mobilità green	3	FESR	B03.2.8.1.a	Fornitura di n. 2 tram da destinare alla nuova rete tranviaria di Bologna	9.228.059,15	30/06/2025		31/12/2027
BOLOGNA	Mobilità green	3	FESR	B03.2.8.4.a	Plattforma gestionale e informativa sulla mobilità	1.700.000,00			31/12/2026
BOLOGNA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	B04.4.3.1.a	Piano per il lavoro o per la salvaguardia e la qualità dell'occupazione	4.000.000,00			30/06/2029
BOLOGNA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	B04.4.11.1.a	Abitare - Agenzia Sociale per l'Affitto				31/12/2028
BOLOGNA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	B04.4.11.1.b	Cura dei cittadini nella prossimità	17.506.135,72			31/08/2026
BOLOGNA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	B04.4.11.1.d	Azioni integrate per l'infanzia e l'adolescenza	11.500.000,00			30/09/2029
BOLOGNA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	B04.4.11.1.f	Case di quartiere	2.623.210,29			30/06/2027
BOLOGNA	Regenerazione urbana	7	FESR	B05.1.1.4.a1	Complemantamento del Museo del Basket (MuBiT) - ATUSS	247.500,00			06/02/2025
BOLOGNA	Regenerazione urbana	7	FESR	B05.1.1.4.a2	Cineca - ATUSS	290.000,00			20/05/2025
BOLOGNA	Regenerazione urbana	7	FESR	B07.5.1.1.b	Imu nel come leva di sviluppo turistico e promozione dei talenti	4.000.000,00			31/12/2026
BOLOGNA	Regenerazione urbana	7	FESR	B07.5.1.1.c1	Recupero dell'edificio dell'ospedale dei Saperi	500.000,00			31/10/2025
BOLOGNA	Regenerazione urbana	7	FESR	B07.5.1.1.c2	Recupero dell'ex Fimme di Corte Bellaria al parco dei Cedri	900.000,00			01/11/2026
BOLOGNA	Regenerazione urbana	7	FESR	B07.5.1.1.c3	Retuturazione dell'edificio a via Mondofiori 13	1.300.000,00			30/12/2025
BOLOGNA	Regenerazione urbana	7	FESR	B07.5.1.1.d	Una nuova biblioteca Ginzburg	8.400.067,55			30/06/2029
BOLOGNA	Regenerazione urbana	7	FESR	B07.5.1.2.a	Una nuova centralità per il Borgo Pescarola	3.000.000,00			30/06/2026
BOLOGNA	Regenerazione urbana	7	FESR	B07.5.1.2.b	Abitare - Riqualificazione abitati edilizi e residenziale pubblica	7.466.591,31			30/11/2026
<b>TOTALE</b>							<b>124.871.315,36</b>		

**Note**

(1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione dei finanziamenti.

(2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiu

Le caselle colorate in grigio rappresentano target già raggiunti alla data di entrata in vigore del decreto



Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027  
CAGLIARI


Ob	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021-2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OGV	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
CAGLIARI	Agenda digitale	1	FESR	CA1.1.2.a	Creazione di un Data Governance Framework quale risorsa per un Ecosistema Urbano Intelligente	485.550,00		31/12/2025	
CAGLIARI	Agenda digitale	1	FESR	CA1.1.2.b	Smart City e Digital Twin Servizi digitali in ottica cloud, interoperabilità e Change Management	7.500.000,00		31/12/2029	
CAGLIARI	Agenda digitale	1	FESR	CA1.1.2.c	Carta turistica dematerializzata	6.624.967,46		31/12/2029	
CAGLIARI	Agenda digitale	1	FESR	CA1.1.2.d	Rafforzamento delle competenze digitali e inclusività	2.000.000,00	31/10/2025	15/01/2026	31/12/2028
CAGLIARI	Efficientamento energetico	2	FESR	CA2.1.1.a	Intervento di efficientamento energetico illuminazione pubblica rete cittadina	1.329.965,98	30/04/2025	15/11/2025	15/12/2026
CAGLIARI	Comunità energetiche	2	FESR	CA2.2.1.b	EE(Ed)SCo" (Energy Efficient in 40 Schools supports Community)	5.000.000,00	30/06/2025	01/01/2026	30/06/2027
CAGLIARI	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	CA2.4.2.a	Intervento di messa in sicurezza rischio idrogeologico - Via Campeda	3.420.000,00		06/05/2025	15/09/2026
CAGLIARI	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	CA2.7.2.a	Lavori per la realizzazione del nuovo Parco Urbano di Sant'Elia: Parco degli Anelli - II e III lotto	11.500.000,00		01/10/2025	31/10/2027
CAGLIARI	Mobilità green	3	FESR	CA3.2.8.a	Riqualificazione ambientale e paesaggistica da Viale Trieste - lotto 1 (Operazione scaligiana ex art. 118 Reg. 13/3)	1.779.215,46			
CAGLIARI	Mobilità green	3	FESR	CA3.2.8.b	Riqualificazione ambientale e paesaggistica del Viale Trieste, lotto 2 (tratto Via Pola - Viale Trento)	6.000.000,00		01/10/2025	31/03/2027
CAGLIARI	Mobilità green	3	FESR	CA3.2.8.c	Riqualificazione funzionale del Viale Mercello	10.972.678,48		27/06/2027	31/07/2029
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.8.a	Contributo per nuove attività imprenditoriali rivolti a soggetti vulnerabili	2.000.000,00	31/07/2025	01/12/2025	31/07/2028
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.8.b	Sistema integrato per il contrasto del disagio abitativo	4.500.000,00	29/12/2025	02/01/2026	31/12/2029
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.11.1.a	Consolidamento sistema di contrasto del disagio abitativo	6.000.000,00			31/03/2028
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.11.1.b	Consolidamento sistema di contrasto del disagio abitativo per le comunità emarginate	5.000.000,00			31/12/2029
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.11.1.c-1	Innovazione del Sistema dei Servizi Educativi di Prossimità e Inclusione Sociale in favore di adolescenti e giovani. Centri di quartiere	5.000.000,00	30/06/2025	01/07/2025	31/12/2029
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.11.1.c-2	Innovazione del Sistema dei Servizi Educativi di Prossimità e Inclusione Sociale in favore di adolescenti e giovani: Centri di quartiere (clausola flessibilità FSE art. 25 del Reg. Gen.)	1.051.428,56	22/07/2025	23/04/2026	27/06/2027
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.11.1.d	Inclusione per tutti gli studenti	7.500.000,00	16/04/2025	16/04/2025	31/10/2029
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.11.1.e	Pratiche sportive e inclusione sociale	1.000.000,00	01/07/2025	01/07/2025	31/12/2029
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.11.2.a	Cagliari città aperta: multiculturale e dinamica	3.551.534,76	31/07/2025	31/07/2025	31/12/2029
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.11.2.b	Contesti educativi indisiui	6.021.693,35	03/11/2025	03/11/2025	31/01/2029
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.12.1.a-1	Consolidamento rete di pronto intervento sociale, accoglienza e protezione sociale in favore di persone senza dimora bassa soglia	9.000.000,00			31/12/2029
CAGLIARI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CA4.4.12.1.a-2	Casa della Solidarietà - Restauro e adeguamento impiantistico (clausola flessibilità FSE art. 25 del Reg. Gen.)	10.000.000,00	30/04/2025	12/08/2026	09/12/2028
CAGLIARI	Figenerazione urbana	7	FESR	CA7.5.1.1.g	Valorizzazione del Cittadino Monumentale di Bonaria	13.150.121,02		16/12/2026	15/11/2029
CAGLIARI	Figenerazione urbana	7	FESR	CA7.5.1.1.d	Rinnovo della cartellonistica e informativa turistica cittadina per la valorizzazione dei siti turistici e per la migliore fruibilità turistica della Città	1.265.357,06	31/07/2025	22/09/2026	31/12/2028
CAGLIARI	Figenerazione urbana	7	FESR	CA7.5.1.1.a	Recupero e restauro della passeggiata pedonale via Regina Elena	19.000.000,00	30/05/2025	01/06/2027	31/07/2029
CAGLIARI	Figenerazione urbana	7	FESR	CA7.5.1.1.c	Restauro dell'Antiteatro Romano, realizzazione di un sistema organico per le visite e comunicazione dei contenuti, realizzazione di un'area per spettacoli e collegamento all'orto botanico	4.000.000,00		15/11/2026	15/07/2029
CAGLIARI	Figenerazione urbana	7	FESR	CA7.5.1.1.f	Intervento di adeguamento ed efficientamento del sistema di sicurezza, potenziamento della gestione, valorizzazione tutela dei Beni dell'Archivio Storico e della Biblioteca di Studi Sardi del Comune di Cagliari - presso la MEM	1.233.077,65	01/07/2025	01/08/2025	31/12/2029
CAGLIARI	Figenerazione urbana	7	FESR	CA7.5.1.2.a	Un museo all'aperto per la città di Cagliari	500.000,00	02/05/2025	02/05/2026	02/05/2026
CAGLIARI	Figenerazione urbana	7	FESR	CA7.5.1.2.a	Progetto di territorio - Riqualificazione del frontemare di Cagliari, connessione della Città al mare"	28.000.000,00	31/05/2025	09/07/2026	09/03/2029

TOTALE 188.900.036,78

Note

(1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di inizio lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione del finanziamento


(2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiuto



## Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027

## CATANIA

Ob	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021-2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OGV	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
CATANIA	Agenda digitale	1	FESR	CT1.1.2.1.c	Catania Infrastruttura Digitale: Razionalizzazione delle infrastrutture Digitali materiali ed immateriali	3.500.000,00	05/01/2025	31/12/2026	
CATANIA	Agenda digitale	1	FESR	CT1.1.2.1.a	Catania Servizi Digitali: Ampliamento e miglioramento dei servizi pubblici digitali offerti ai cittadini ed imprese.	5.500.000,00	31/08/2025	15/09/2025	31/12/2029
CATANIA	Agenda digitale	1	FESR	CT1.1.2.1.b	Catania Gemini Digitale: sviluppo dell'intelligenza urbana	4.000.000,00	31/08/2025	15/09/2025	31/12/2028
CATANIA	Agenda digitale	1	FESR	CT1.1.2.2.a	Catania Cittadinanza Digitale: incremento delle Competenze Digitali dei Cittadini e riduzione del Divario Digitale.	1.500.000,00	30/09/2025	15/10/2025	31/12/2027
CATANIA	Sostegno alle imprese	1	FESR	CT1.1.3.1.a	Sostegno allo start up di nuove imprese nel settore dei servizi digitali per il turismo	2.000.000,00	30/09/2025	15/10/2025	31/12/2029
CATANIA	Sostegno alle imprese	1	FESR	CT1.1.3.1.b	Sostegno allo start up di nuove imprese nel settore dei servizi digitali nel campo dell'economia circolare	2.900.000,00	30/09/2025	15/10/2025	31/12/2028
CATANIA	Sostegno alle imprese	1	FESR	CT1.1.3.1.c	Sostegno allo start up di nuove imprese nel campo della mobilità sostenibile	804.061,88	30/09/2025	15/10/2025	31/12/2029
CATANIA	Efficienziamento energetico	2	FESR	CT1.2.1.2.a	Efficienziamento energetico edifici (comuni); scuole e impianti sportivi	7.100.000,00	30/06/2025	15/07/2025	31/12/2029
CATANIA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	CT1.2.4.1.a	Mitigazione del rischio idraulico mediante interventi di riqualificazione di aree urbane	2.400.000,00	01/06/2025	30/06/2029	
CATANIA	Transizione verso un'economia circolare ed efficiente	2	FESR	CT2.2.6.1.a	Quartieri riciloni: interventi per favorire la raccolta differenziata nei quartieri della città	900.000,00	30/09/2025	15/10/2025	31/12/2027
CATANIA	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	CT2.2.7.2.a	Riqualificazione piazze e spazi urbani in chiave green nella città di Catania	8.238.982,03		01/06/2025	31/12/2029
CATANIA	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	CT2.2.7.2.b	Rigenerazione spazi sportivi in chiave green nella città di Catania	2.700.000,00		01/06/2025	31/12/2029
CATANIA	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	CT2.2.7.2.c	Sperimentazione aree verdi e blu per raffreddamento urbano sostenibile	1.580.000,00	30/06/2025	01/07/2025	30/06/2027
CATANIA	Mobilità green	3	FESR	CT3.2.8.3.a	Completiamento e miglioramento rete ciclabile e potenziamento del sistema integrato di mobilità sostenibile	2.400.000,00		01/06/2025	31/12/2029
CATANIA	Mobilità green	3	FESR	CT3.2.8.1.a	Infrastruttura di ricarica decentrata presso capolinea/parcheggi/scambiatori per flotta elettrica TPL	4.500.000,00	30/09/2025	15/10/2025	31/12/2028
CATANIA	Mobilità green	3	FESR	CT3.2.8.1.b	Potenziamento alimentazione rinnovabile infrastrutture di ricarica flotta elettrica TPL - impianto fotovoltaico rimessa 8	5.551.893,96	30/09/2025	15/10/2025	31/12/2028
CATANIA	Mobilità green	3	FESR	CT3.2.8.2.a	Completiamento ed efficientamento rete di trasporto Pubblico BRT	5.100.000,00	30/09/2025	15/10/2025	30/04/2026
CATANIA	Mobilità green	3	FESR	CT3.2.8.2.a	Rafforzamento dei servizi di smart mobility nella città di Catania	300.000,00	30/09/2025	01/11/2025	31/12/2028
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.1.8.1.a	Potenziamento Centrale Unico Mobilità	900.000,00	30/09/2025	01/11/2025	31/12/2026
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.1.8.2.a	Progetto SCIA - Sostegno alla Creazione d'Impresa e all'Autonmpiego	5.125.000,00	30/06/2025	01/09/2025	31/12/2028
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.1.11.1.a	DIRE-DIM: Disistituzionalizzazione precoce nella Rete delle Comunità a Milazzo per Donne e Minori	7.000.000,00		01/09/2025	31/12/2029
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.1.11.1.e	Inclusione ed empowerment dei minori disabili con BES (bisogni educativi Speciali)	5.000.000,00		01/10/2025	31/12/2028
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.1.11.1.i	Potenziamento Centri di aggregazione Territoriali (CAT)	3.000.000,00		01/09/2025	31/12/2028
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.1.11.2.a	Inresco per i quartieri di Catania- Innovazione esce allo scoperto	2.000.000,00		01/04/2025	31/12/2027
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.1.11.1.h	Progetto ConESS - Coordinamento, Networking Sociale, affiancamento, Supervisione per la Comunità Educante	800.000,00	30/04/2025	01/05/2025	31/12/2028
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.1.11.1.b	Alla ricerca dei campioni nei quartieri	1.500.000,00	30/05/2025	01/10/2025	31/12/2028
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.1.11.1.c	Progetto UNITE - Unire i servizi e risorse per contrastare la violenza di genere	3.300.000,00	31/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.4.11.1.d	Rafforzamento servizi educativi e centri diurni disabili	5.948.465,25	30/04/2025	15/05/2025	31/12/2029
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.4.11.1.f	Assistenze e Cure Domiciliari per le Persone anziane e/o con Demenze e Alzheimer nel Comune di Catania.	4.200.000,00	31/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.4.11.1.g	Potenziamento servizi Asili nido (conciliazione tempo lavoro-famiglia)	2.000.000,00	31/10/2025	15/11/2025	31/12/2029
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.4.11.1.j	Catania Comunità Educatore: hub di servizi per minori	8.875.000,00	31/09/2025	01/07/2025	30/04/2025
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.4.11.1.k	Progetto Care, laver- luoghi di svago per i giovani dai percorsi di assistenza	900.000,00	30/06/2025	01/07/2025	31/12/2027
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.4.11.1.l	Agenzia Casa - decentramento nelle municipalità	1.376.190,43	31/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.4.12.1.a	Radici 2: servizi per senza fissa dimora (mappatura unità di strada, dormitori, street bus)	6.000.000,00		01/09/2025	31/12/2028
CATANIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	CT4.4.12.1.b	Mensa sociale e prima accoglienza	2.000.000,00	31/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
CATANIA	Riqualificazione urbana	7	FESR	CT7.5.1.1.a	Interventi di Riqualificazione e miglioramento accessibilità turistica e della vivibilità di Piazza Dante, della Basilica San Nicola l'Arena e delle aree limitrofe	4.000.000,00	31/10/2025	15/11/2025	31/07/2028




CATANIA	RiGenerazione urbana	7	FESR	C7.5.1.1.b	Interventi di riqualificazione e miglioramento accessibilità turistica e della vivibilità di piazza Castello Ursino e aree limitrofe	4.200.000,00	31/10/2025	15/11/2025	31/07/2028
CATANIA	RiGenerazione urbana	7	FESR	C7.5.1.1.c	Interventi di riqualificazione e miglioramento accessibilità turistica e della vivibilità di Piazza Carlo Alberto o a ree limitrofe	3.500.000,00	31/10/2025	15/11/2025	31/07/2028
CATANIA	RiGenerazione urbana	7	FESR	C7.5.1.1.d	Interventi di valorizzazione e miglioramento fruibilità turistica e vivibilità del Bastione degli infetti e aree limitrofe nel quartiere Antico Corso	1.000.000,00	31/10/2025	15/11/2025	11/04/2027
CATANIA	RiGenerazione urbana	7	FESR	C7.5.1.1.e	Interventi di riqualificazione e miglioramento accessibilità turistica e della vivibilità di via Crociferi	1.065.355,71	31/10/2025	15/11/2025	31/12/2027
CATANIA	RiGenerazione urbana	7	FESR	C7.5.1.1.f	Interventi di riqualificazione e miglioramento accessibilità turistica e della vivibilità del quartiere L'Uvita	2.000.000,00	31/10/2025	15/11/2025	31/12/2027
CATANIA	RiGenerazione urbana	7	FESR	C7.5.1.2.a	Progetto di territorio Piranello - Ognina	36.935.087,53	31/07/2025	01/09/2025	31/12/2029
CATANIA	RiGenerazione urbana	7	FESR	C7.5.1.2.b	Progetto di territorio retroporto San Cristoforo - Angel Custodi	11.700.000,00	30/09/2025	01/10/2025	31/12/2029
<b>TOTALE</b>						<b>188.900.036,79</b>			

**Note**

- (1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di inizio lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione del finanziamento
- (2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiuto

Le caselle colorate in grigio rappresentano target già raggiunti all'a data d'entrata in vigore del decreto.



## Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027


FIRENZE

OI	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021-2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OCV rilevante	Target procedurale - Data inizio attività [1]	Target procedurale - Data conclusione attività [2]
FIRENZE	Agenda digitale	1	FESR	FI1.2.1.a	VDI - Virtual desktop Infrastrutture	1.700.000,00	30/04/2025	01/05/2025	31/12/2027
FIRENZE	Agenda digitale	1	FESR	FI1.2.1.c	POTENGIAMENTO INFRASTRUTTURE DIGITALE VERSO LA FULL DIGITAL	5.500.000,00	30/06/2026	30/06/2026	31/12/2027
FIRENZE	Agenda digitale	1	FESR	FI1.2.1.c	VERSO LA FULL DIGITAL	2.749.869,96	30/06/2025	01/07/2025	31/12/2027
FIRENZE	Agenda digitale	1	FESR	FI1.2.1.d	SCCR PER LA MIGLIORE GOVERNANZA TERRITORIALE	2.800.000,00	30/07/2026	31/07/2026	31/12/2028
FIRENZE	Efficienamento energetico	2	FESR	FI2.2.1.a	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN CITTA'	8.204.286,73	30/03/2028	30/12/2028	31/12/2028
FIRENZE	Efficienamento energetico	2	FESR	FI2.2.1.a	VERSOLE C.E.R. (Comunità Energetiche Rimovibili)	300.000,00	30/07/2026	31/07/2026	31/12/2028
FIRENZE	Transizione verso un'economia circolare ed efficiente	2	FESR	FI2.2.6.1.a	FIRENZE CITTA' CIRCOLARE	781.791,02	30/07/2027	30/07/2027	30/12/2028
FIRENZE	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	FI2.2.7.1.a	Interventi di bonifica, rimozione, messa in sicurezza e smaltimento presso l'area degradata urbana "Ex Caserma Gonzaga/Lipi di Toscana"	500.000,00	15/06/2025	16/06/2025	31/12/2026
FIRENZE	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	FI2.2.7.2.a	EMA VERDE-BLU	1.500.000,00	30/10/2026	31/10/2026	30/06/2029
FIRENZE	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	FI2.2.7.2.b	PARCO FLORENTIA (secondo stralcio)	6.000.000,00	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2029
FIRENZE	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	FI2.2.7.2.d	PIANO DEL VERDE IN AZIONE	4.218.208,98	30/12/2028		
FIRENZE	Mobilità green	3	FESR	FI2.2.8.1.a	TRASPORTO PUBBLICO ELETTRICO	3.656.000,00	30/09/2025	01/10/2025	30/12/2025
FIRENZE	Mobilità green	3	FESR	FI2.2.8.2.a	VERSO IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO	10.913.790,04	30/10/2025	31/10/2025	30/06/2029
FIRENZE	Mobilità green	3	FESR	FI2.2.8.3.a	BICIPOLITANA IN CITTA'	4.000.000,00	30/12/2028	02/01/2027	30/06/2029
FIRENZE	Industria e innovazione sociale	4	FSE+	FI4.8.1.a	L'ULTIMO MIGLIO VERDE - APPRENDERE - CORSI POST-DIPLOMA E NON SOLO	2.000.000,00	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2027
FIRENZE	Industria e innovazione sociale	4	FSE+	FI4.8.1.c	ACCOMODAGNAMENTO ALL'INDOVO E ALL'INCLUSIONE SOCIALE	2.000.000,00	30/06/2027	30/06/2027	30/06/2029
FIRENZE	Industria e innovazione sociale	4	FSE+	FI4.8.1.b	MURATE ART DISTRICT - LA CULTURA COME DRIVERS DI RIPRESA	1.200.000,00	31/12/2025	31/12/2025	30/06/2029
FIRENZE	Industria e innovazione sociale	4	FSE+	FI4.4.11.1.b	ECOSISTEMA GIOVANI	2.400.000,00	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2027
FIRENZE	Industria e innovazione sociale	4	FSE+	FI4.4.11.1.d	NON SOLO CASA	12.700.000,00	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029
FIRENZE	Industria e innovazione sociale	4	FSE+	FI4.4.11.1.c	SPORT PER TUTTI	2.500.000,00	16.129.327,86	30/06/2027	31/12/2028
FIRENZE	Industria e innovazione sociale	4	FSE+	FI4.4.12.1.a	CARE - EROGAZIONE SERVIZI/ASSISTENZA	2.500.000,00	30/06/2029	31/12/2028	31/12/2028
FIRENZE	Regenerazione urbana	7	FESR	FI7.5.1.1.a	ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE	9.000.000,00	30/12/2026	31/12/2026	31/12/2028
FIRENZE	Regenerazione urbana	7	FESR	FI7.5.1.1.c	PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO INESCO	3.417.546,77	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026
FIRENZE	Regenerazione urbana	7	FESR	FI7.5.1.2.a	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ECONOMIA FIORENTINA E DELLA CULTURA DIFFUSA	12.000.000,00	30/06/2027	01/07/2027	30/06/2029
FIRENZE	Regenerazione urbana	7	FESR	FI7.5.1.1.b	PROGETTO DI TERRITORIO PER FIRENZE: EX LUPI DI TOSCANA	6.000.000,00	30/12/2025	31/12/2025	31/12/2028

Note  
(1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di inizio lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione del finanziamento

(2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiuto

Le caselle colorate in grigio rappresentano target già raggiunti alla data di entrata in vigore del decreto.



## Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027

## GENOVA

OI	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021-2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OGv	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
GENOVA	Agenda digitale	1	FESR	GE1.1.2.i.a	Genova Super NOC	3.360.000,00			31/12/2028
GENOVA	Agenda digitale	1	FESR	GE1.1.2.i.d	Genova Unica (Il Comune e le sue Partecipate)	4.000.000,00			31/12/2026
GENOVA	Agenda digitale	1	FESR	GE1.1.2.i.e	Genova - Facility	1.600.000,00			31/12/2028
GENOVA	Agenda digitale	1	FESR	GE1.1.2.i.h	Genova - Semplice	2.400.000,00			31/12/2028
GENOVA	Sostegno alle imprese	1	FESR	GE1.1.3.i.a	Zac - Zona Active People - tbd	5.154.763,23			31/12/2026
GENOVA	Agenda digitale	1	FESR	GE1.1.2.i.b	Io Cittadino Digitale	1.000.000,00			31/12/2026
GENOVA	Agenda digitale	1	FESR	GE1.1.2.i.c	Genova Intertoperabile	1.000.000,00			31/12/2026
GENOVA	Agenda digitale	1	FESR	GE1.1.2.i.l	Monitoraggio ponti	3.000.000,00	30/04/2025	15/02/2026	31/12/2027
GENOVA	Agenda digitale	1	FESR	GE1.1.2.i.g	Genova UnderOverground	1.600.000,00	31/05/2025	30/09/2025	31/12/2027
GENOVA	Agenda digitale	1	FESR	GE1.1.2.i.k	Sviluppo digitalizzazione bandi on line - piattaforma NOVA	150.000,00	30/04/2025	05/05/2025	31/12/2027
GENOVA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	GE2.4.1.i.b	Borgo di Vernazzola - Ricommissioni Sostenibili	2.500.000,00			30/06/2026
GENOVA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	GE2.4.1.i.c	JN - Adattivo	2.600.000,00		15/11/2025	31/12/2026
GENOVA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	GE2.4.1.i.a	Riconnessione Sostenibili 1 - Voltiri - Green outside the dam	1.189.717,11		01/12/2025	01/06/2026
GENOVA	Efficientamento energetico	2	FESR	GE2.2.1.i.d	Recovery alloggi a completamento di interventi di riqualificazione energetica in edifici di edilizia residenziale pubblica di civica proprietà a Genova	6.000.000,00	30/04/2025	30/04/2025	31/12/2027
GENOVA	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	GE2.2.7.i.b	Riconnessioni Sostenibili 3 - Area Costiera Waterfront di Levante (FOCUS RESILIENZA)	8.475.700,00		15/10/2025	30/09/2027
GENOVA	Efficientamento energetico	2	FESR	GE2.2.1.i.a	New Wave 1 - Interventi di efficientamento energetico di Palazzo Albini	3.000.000,00	15/06/2025	03/11/2025	30/09/2026
GENOVA	Efficientamento energetico	2	FESR	GE2.2.1.i.c	New Wave 3 - Interventi di Recupero e riqualificazione energetica - Begato Genova	2.444.300,00			30/04/2026
GENOVA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	GE2.2.4.2.i.a	Piazza Nievo - miglioramento della resistenza sismica dell'edificio sede del IX Municipio	1.500.000,00		30/09/2025	31/12/2026
GENOVA	Mobilità green	3	FESR	GE3.2.8.3.c	Riconnessioni Sostenibili 3 - Area Costiera Waterfront di Levante (FOCUS CICLABLE)	2.699.999,00		15/10/2025	30/09/2027
GENOVA	Mobilità green	3	FESR	GE3.2.8.3.a	Riconnessioni Sostenibili 1 - Asse Costiero Voltri	1.000.000,00		01/12/2025	01/06/2026
GENOVA	Mobilità green	3	FESR	GE3.2.8.3.b	Riconnessioni Sostenibili 2 - Asse Costiero Turati-Gransu-Buozzi	4.544.916,00	30/09/2025	01/03/2026	31/12/2028
GENOVA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	GE4.4.1.i.a	Servizi di inclusione sociale - Municipio Centro Est - Bassa e Media Valbisagno	7.049.711,17			31/12/2028
GENOVA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	GE4.4.1.i.b	Servizi di inclusione sociale - Municipio Val Pocevera e Centro Ovest	5.523.949,51			31/12/2028
GENOVA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	GE4.4.1.i.c	Servizi di inclusione sociale - Rafforzamento dei servizi del territorio	9.914.466,80			31/12/2028
GENOVA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	GE4.4.1.i.d	Servizi di inclusione sociale - Accompagnamento socio-educativo idilli	1.899.817,15			31/12/2027
GENOVA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	GE4.4.1.i.e	Educatione al lavoro e inclusione socio-lavorativa	5.889.269,16			31/12/2028
GENOVA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	GE4.4.1.i.e	Attivazione e coinvolgimento del Terzo Settore e della comunità locale- Piano	5.352.113,57			31/12/2028
GENOVA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	GE4.4.12.i.a	Intervento centro storico "i caruggi"				31/03/2027
GENOVA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	GE4.4.11.i.a	SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI - interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora/e o situazione di marginalità	4.000.000,00			
GENOVA	Regenerazione urbana	7	FESR	GE7.5.1.i.c	Riconnessioni Sostenibili 3 - Area Costiera Waterfront di Levante - FOCUS ACCESSIBILITÀ e SICUREZZA (05)	4.279.301,00		15/11/2025	30/09/2027
GENOVA	Regenerazione urbana	7	FESR	GE7.5.1.i.a	Piano integrato di rigenerazione urbana - Centro Storico	17.803.290,86	01/07/2025	15/07/2026	31/12/2028
GENOVA	Regenerazione urbana	7	FESR	GE7.5.1.i.b	Recupero e riqualificazione dell'ex Cinematografo Nazionale di Genova	4.000.000,00	30/09/2025	30/09/2025	31/12/2028
					<b>TOTALE</b>	<b>124.871.315,36</b>			

## Note

- (1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di inizio lavori per la fornitura di beni e servizi la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione del finanziamento
- (2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiuto

Le caselle colorate in grigio rappresentano target già raggiunti alla data di entrata in vigore del decreto

Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027  
MESSINA


OI	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021- 2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OCV	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
MESSINA	Agenda digitale	1	FESR	MIE1.1.1.a	Banca dati unificata per l'accelerazione dei processi amministrativi	2.000.000,00	30/05/2025	01/07/2025	31/12/2026
MESSINA	Agenda digitale	1	FESR	MIE1.12.1.b	Full digital	2.195.932,37	30/05/2025	01/07/2025	31/12/2026
MESSINA	Agenda digitale	1	FESR	MIE1.1.2.1.c	SAF-E - Sistema di Archiviazione e fruizione Elettronica"	4.109.921,50	30/05/2025	01/07/2025	31/12/2028
MESSINA	Agenda digitale	1	FESR	MIE1.12.1.d	G.D.U. @ME Gamello digitale Città di Messina	2.768.000,00	30/05/2025	01/07/2025	31/12/2027
MESSINA	Agenda digitale	1	FESR	MIE1.12.2.a	DiSeDi Diffusione dei Servizi digitali ai cittadini ed alle imprese	530.200,00	30/05/2025	01/07/2025	31/12/2026
MESSINA	Sostegno alle imprese	1	FESR	MIE1.1.1.a	La Via dei Boschi	3.000.000,00	30/04/2025	15/05/2025	31/05/2028
MESSINA	Sostegno alle imprese	1	FESR	MIE1.1.3.1.b	MadameME	2.600.000,00	15/04/2025	15/05/2025	31/12/2027
MESSINA	Sostegno alle imprese	1	FESR	MIE1.1.3.1.c	Impresa.NET	3.000.000,00	15/04/2025	15/05/2025	31/12/2027
MESSINA	Efficienamento energetico	2	FESR	MIE2.2.1.1.a	Efficientamento e riqualificazione impianti illuminazione pubblica e smart lighting	875.000,00	15/05/2025	30/06/2025	30/06/2029
MESSINA	Efficienamento energetico	2	FESR	MIE2.2.1.2.a	Efficientamento energetico immobili "ATM"	3.500.000,00	30/05/2025	01/06/2025	31/12/2027
MESSINA	Efficienamento energetico	2	FESR	MIE2.2.1.2.b	Efficientamento energetico immobili comunali	5.600.000,00	01/06/2025	10/07/2025	31/12/2027
MESSINA	Efficienamento energetico	2	FESR	MIE2.2.1.2.c	Efficientamento energetico impianti sportivi comunitari	3.500.000,00	30/05/2025	30/07/2025	30/12/2026
MESSINA	Efficienamento energetico	2	FESR	MIE2.2.1.2.d	Efficientamento energetico della sede Amministrativa di AMAM, S.p.A.	1.750.000,00	30/06/2025	01/06/2025	30/11/2026
MESSINA	Comunità energetiche	2	FESR	MIE2.2.1.1.a	Produzione di energia da fonti innovabili per la costituzione delle CER	1.000.000,00	30/09/2025	15/07/2025	15/07/2027
MESSINA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	MIE2.2.4.1.a	Interventi di messa in sicurezza via Camaro - Bisconte e la via s. Marta	1.000.000,00	30/06/2025	30/09/2025	31/01/2026
MESSINA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	MIE2.2.4.1.b	Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera Stradici di completamento zona Ponte Gallo	1.500.000,00	30/06/2025	30/07/2025	31/12/2026
MESSINA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	MIE2.2.4.1.c	Stesannamento di rialza del Torrente Annunziata e ricostruzione dell'alveo dissestato	3.446.247,33	30/06/2025	30/07/2025	30/04/2026
MESSINA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	MIE2.2.4.1.f	Salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti e di ripascimento nel litorale antistante l'abitato di ACQUAARDONI	1.300.000,00	30/06/2025	01/07/2025	01/04/2026
MESSINA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	MIE2.2.4.1.g	Intervento Emergenziale di Messa in Sicurezza del Litorale Tirrenico cda Puccino	374.643,00	30/06/2025	01/07/2025	31/12/2026
MESSINA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	MIE2.2.4.1.e	Intervento Emergenziale di un tratto di Litorale a Nord della foce del Torrente Galati	800.000,00	15/06/2025	30/07/2025	01/03/2026
MESSINA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	MIE2.2.4.1.d	Completdamento Interventi di Riduzione Rischio Alluvioni relative vasche di calma	2.360.000,00	01/07/2025	01/09/2025	31/12/2027
MESSINA	Transizione verso un'economia circolare ed efficiente	2	FESR	MIE2.2.6.1.a	Sistemi di gestione del conferimento rifiuti domestici attraverso contenitori di riaccolta informatizzati con riconoscimento degli utenti e sistemi di controllo dei rifiuti conferiti	1.762.500,00	01/07/2025	01/08/2025	01/09/2026
MESSINA	Transizione verso un'economia circolare ed efficiente	2	FESR	MIE2.2.6.1.b	Revamping impianti di selezione e valorizzazione e rifiuti da raccolta differenziata sito in Controlla Pace	1.762.500,00	01/07/2025	01/08/2025	31/12/2028
MESSINA	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	MIE2.2.7.1.a	Intervento MIO presso il pianale deposito mezzi della nuova ATM	2.640.000,00	30/04/2025	30/06/2025	31/12/2028
MESSINA	Mobilità green	3	FESR	MIE3.2.3.3.a	Interventi di miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale	4.249.992,24	30/05/2025	30/07/2025	31/12/2025
MESSINA	Mobilità green	3	FESR	MIE3.2.3.3.b	Mit Bike Station - Infrastrutture per la mobilità Sostenibile	3.049.992,24	30/05/2025	30/07/2025	31/12/2028
MESSINA	Mobilità green	3	FESR	MIE3.2.3.2.2.a	Interventi finalizzati allo scambio intermodale gomma - ferro lungo la linea della metro-ferrovia Messina - Giampilieri	1.200.000,00	30/09/2025	30/11/2025	31/08/2027
MESSINA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	MIE4.4.1.1.a	IncludiMe - Sportello per le pari opportunità	1.000.000,00	21/10/2024	21/10/2024	31/12/2027
MESSINA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	MIE4.4.2.1.a	Intervento MIO presso il pianale deposito mezzi della nuova ATM	10.828.465,44	07/03/2025	07/03/2025	01/12/2027
MESSINA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	MIE4.4.2.2.b	Botteghe dei sapere	4.000.000,00	30/04/2025	30/06/2025	31/12/2027
MESSINA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	MIE4.4.3.1.b	Estate Didotico 3.0	5.100.000,00	30/06/2024	30/06/2024	31/12/2027
MESSINA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	MIE4.4.3.1.c	Young@ME	5.750.000,00	30/04/2025	30/05/2025	31/01/2025
MESSINA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	MIE4.11.1.d	Piani Personalizzati per minori con disabilità	15.100.000,00	30/04/2024	30/04/2024	31/12/2027
MESSINA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	MIE4.11.1.a	Become	10.000.000,00	30/06/2025	30/07/2025	31/12/2027
MESSINA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	MIE4.11.1.b	Neurodiver-city - una comunità inclusiva e digitale per sostenere la neurodiversità	8.446.190,43	30/06/2025	30/07/2025	31/12/2027
MESSINA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	MIE4.1.1.1.c	Food policy e le Fattorie dell'Amicitia	2.400.000,00	30/06/2025	30/07/2025	31/12/2027
MESSINA	Rigenerazione urbana	7	FESR	MIE7.5.1.1.a	Messina città accessibile inclusiva 2	7.067.813,33	28/02/2025	28/02/2025	31/03/2026
MESSINA	Rigenerazione urbana	7	FESR	MIE7.5.1.1.c	Realizzazione del Museo Virtuale Antonelliano - Casa museo di Antonello da Messina	1.540.000,00	30/03/2025	30/04/2025	31/08/2026
MESSINA	Rigenerazione urbana	7	FESR	MIE7.5.1.1.e	Messa in sicurezza della GalMMA (Climatizzazione e videosorveglianza) a tutela delle opere per la fruizione e l'affidamento di grandi mostre	150.000,00	30/04/2025	30/05/2025	31/12/2025
MESSINA	Rigenerazione urbana	7	FESR	MIE7.5.1.1.a	La Messina che vorrei - Rigualificazione e sviluppo aree montane	2.000.000,00	30/05/2025	30/06/2025	11/04/2027
MESSINA	Rigenerazione urbana	7	FESR	MIE7.5.1.1.g	Messa in sicurezza della scuola di Villi S. Pietro	500.000,00	15/04/2025	15/04/2025	30/04/2026
MESSINA	Rigenerazione urbana	7	FESR	MIE7.5.1.1.h	Lavori di messa in sicurezza statica/sismica della scuola Cannizzaro-Galatti	8.200.000,00	28/02/2025	28/02/2025	31/12/2026
MESSINA	Rigenerazione urbana	7	FESR	MIE7.5.1.1.i	l-HUB di Messina - edifici per il coworking e centro di ricerca	44.942.629,75	30/06/2025	30/07/2025	31/08/2028

Note

(1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di inizio lavori, per i fornimenti di beni e servizi la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione e del finanziamento

(2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiuto

Le caselle colorate in grigio rappresentano target già raggiunti alla data di entrata in vigore del decreto.



## Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027

MILANO

Oi	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metri Plus 2021- 2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OCV	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
MILANO	Agenda digitale	1	FESR	M11.1.2.i.a	BIBLIOTECA EUROPEA INFOPRATORIALE E CULTURA (BEIC) – Digital experience e automazione dei processi gestionali	3.877.306,34		01/12/2025	31/12/2026
MILANO	Agenda digitale	1	FESR	M11.1.2.i.c	Servizio Digitale e Resilienza IT	4.144.750,16		11/05/2027	31/12/2027
MILANO	Agenda digitale	1	FESR	M11.1.2.i.d	Smart City: sviluppo del Genius Digitale Eseso	3.054.006,27		30/06/2027	31/08/2027
MILANO	Agenda digitale	1	FESR	M11.1.2.i.g	Servizi Urbanistici: Digitalizzazione dei processi di gestione pratiche	1.098.000,00		31/08/2027	31/08/2027
MILANO	Sostenibilità alle imprese	1	FESR	M11.1.3.i.a	Milano 3.0: nuovo modello di dialogo con la città	5.000.000,00		01/01/2025	31/12/2027
MILANO	Agenda digitale	1	FESR	M11.1.2.i.e	Control room - Nuova Centrale Operativa della Polizia Locale e Controllo Traffico della Mobilità	728.340,00		01/02/2025	31/12/2029
MILANO	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	M12.2.7.i.b	Parco agricolo del lichenio - 2 lotto	750.000,00		01/05/2025	31/12/2027
MILANO	Efficientamento energetico	2	FESR	M12.2.1.2.a	Riqualificazione energetica di edilizia pubblica residenziale di via San Romanello, 34	15.477.594,65		15/03/2026	15/03/2026
MILANO	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	M12.2.7.2.c	Area giochi diffuse per spazi pubblici più sostenibili	1.120.406,25		01/07/2025	30/06/2029
MILANO	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	M12.2.7.2.a	Ambito Forlani – Completamento del percorso ciclo-pedonale agreste	895.000,00		15/05/2025	14/05/2026
MILANO	Transizione verso un'economia circolare ed efficiente	2	FESR	M12.2.6.i.a	Ricchezza e centro di riuso - Via Lampedusa	6.800.000,00		31/12/2025	01/01/2026
MILANO	Mobilità green	3	FESR	M13.2.8.2.a	CORSIA PREFERENZIALE CIRCOLARE FILOVIARIA 92 TRATTADA VIA PERGOLESI A VIA PICCININI	2.661.330,29		31/03/2025	30/11/2026
MILANO	Mobilità green	3	FESR	M13.2.8.2.b	CIRCOLARE FILOMARIA - CORSIA PREFERENZIALE IN SEDE PROTETTA DA PIAZZA CAPPELLA VIA FERTULLATO	6.085.832,49		31/03/2025	15/07/2027
MILANO	Mobilità green	3	FESR	M13.2.8.2.a	INTERVENTI MIRATI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLO SPAZIO PUBBLICO - LOTTO 1	1.197.053,00		01/07/2025	31/01/2026
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.8.i.b	Piazzale Agente Urbano per una mobilità casa-scuola	788.569,71		30/06/2025	31/12/2026
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.8.i.a	Borse - Lavoro e Istruzioni	2.220.000,00		2/20/000,00	30/12/2026
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.8.i.b	ZIO - Partecipazione e attivazione della Generazione Zeta	620.000,00		31/12/2026	31/12/2026
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.11.1.a	Smart Creativity Hub - II' edizione	1.550.000,00		30/03/2027	30/03/2027
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.11.1.b	Inclusione e futuro	4.300.000,00		30/03/2026	30/11/2027
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.11.1.c	Vacanze scolastiche inclusive	13.800.000,00		1.300.000,00	31/12/2026
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.11.1.f	Comunità, Rome e Sinti	2.450.000,00		31/05/2027	31/05/2027
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.11.1.g	Sportelli Sociali WeM (insieme e si può)	2.305.200,00		30/06/2026	30/06/2026
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.11.1.h	VIVERE IN SALUTE MENTALE – Interventi per percorsi di empowerment per cittadini con disabili psichici	2.300.000,00		31/05/2026	31/05/2026
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.11.1.i	WELFARE TERRITORIALE SULLA POVERTÀ MINORILE (PROSECUZIONE RETE Qubi)				
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.11.1.j	ZERO DISPERSIONE: PROGETTI INTEGRATI PER L'ABBATTIMENTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.835.000,00		31/07/2027	31/07/2027
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.11.2.a	Milano a 15 minuti – innovazione sociale	2.450.000,00		31/08/2022	31/08/2022
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.12.1.a	IN ITINERE: PERCORSI PER PERSONE SENZA DIMORA CON DISAGIO PSICHICO	293.334,00		30/06/2026	30/06/2026
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.12.1.b	INTERVENTI BASSA SOGLIA	940.000,00		31/12/2026	31/12/2026
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.12.1.c	ACCOGLIENZA IN CASA JANNACCI	3.000.000,00		31/03/2029	31/03/2029
MILANO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	M14.4.11.1.d	Hub minori - prosecuzione progetto Hub WISHMI	265.793,36		31/03/2027	01/06/2027
MILANO	Rigenerazione urbana	7	FESR	M17.5.1.2.a	900.100 PUNTI DI VISTA	21.105.358,87		31/05/2025	01/06/2027
MILANO	Rigenerazione urbana	7	FESR	M17.5.1.2.a	MAGNIFICA FABBRICA LABORATORI E DEPOSITI DEL TEATRO ALLA SCALA (LOTTO FUNZIONALE: DEPOSITI)	5.000.000,00		05/03/2025	30/09/2026


TOTALE

124.871.315,36

## Note

- (1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di avvio della fornitura, per gli altri la data di concessione del finanziamento
- (2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di compilamento della fornitura, per gli altri la data di erogazione dell'auto

Le caselle colorate in grigio rappresentano target già raggiunti alla data di entrata in vigore del decreto.



**Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027**

**NAPOLI**


OI	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN-Metro Plus 2021-2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OGV	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
NAPOLI	Agenda digitale	1	FESR	NA1.1.2.i.a	Agenda digitale e innovazione urbana	3.850.000,00	01/06/2025	31/12/2026	
NAPOLI	Agenda digitale	1	FESR	NA1.1.2.i.d	Napoli Smart City: digitalizzazione igiene urbana e archivio patrimonio edilizio	6.000.000,00		31/12/2026	
NAPOLI	Agenda digitale	1	FESR	NA1.1.2.i.c	Napoli progetta	2.469.567,94		22/07/2026	
NAPOLI	Sostegno alle imprese	1	FESR	NA1.1.3.i.a	Investiamo su ditte	1.354.492,53	30/06/2025	31/12/2027	
NAPOLI	Agenda digitale	1	FESR	NA1.1.2.i.b	Complejo Scampia: soluzioni digitali	6.500.000,00	30/09/2025	31/12/2028	
NAPOLI	Efficienamento energetico	2	FESR	NA2.2.1.i.a	Ammodernamento, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle cabine di alimentazione degli impianti serie del Comune di Napoli	16.999.971,18	30/09/2026	01/10/2026	31/12/2029
NAPOLI	Transizione verso un'economia circolare ed efficiente	2	FESR	NA2.2.6.i.a	Realizzazione di un impianto automatico di selezione e valorizzazione dei rifiuti da imballaggio di carta e cartone da raccolta differenziata città di Napoli, presso il sito di via Nuova delle Brecce, 175 in Napoli	12.321.780,91	30/12/2025	30/09/2027	
NAPOLI	Transizione verso un'economia circolare ed efficiente	2	FESR	NA2.2.6.i.b	Realizzazione di un'area di trasbordo a servizio dei portici a porto <sup>a</sup> dalla Municipalità 9. Sorcavò-Pianura, ai fini del miglioramento della logistica e dell'ottimizzazione dei servizi	428.197,47	30/09/2025	15/10/2025	31/06/2026
NAPOLI	Mobilità green	3	FESR	NA3.2.8.i.a	Acquisto ton. 3 ram	10.020.926,41		27/02/2026	
NAPOLI	Mobilità green	3	FESR	NA3.2.8.i.a	Implementazione del sistema di energetici automatiche di titoli di viaggio per le linee ferroviarie	1.900.000,00		14/01/2025	31/12/2025
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.8.i.a	Spazi di innovazione sociale	4.000.000,00	30/06/2025	31/05/2028	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.11.i.1	Percorsi di Autonomia guidata in favore dei neo-maggiorienni in uscita da percorsi di accoglienza residenziale	3.285.600,70		31/12/2029	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.11.i.c	Assistenza Domestica Socio Assistenziale	17.200.000,00		30/11/2026	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.11.i.d	Accoglienza Residenziale per Anziani	3.000.000,00		15/07/2027	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.5.i.	(Protezione, Accoglienza, Sicurezza, Indipendenza)	2.500.000,00		31/01/2026	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.11.i.m	ESTIA: Rigenrazione Economica Sociale Territoriale Attiva	3.607.765,03		31/12/2027	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.11.i.8	R.I.N.A.S.C.E.R.E. (responsabilizzarsi in autonomia, scegliendo consapevolmente l'innovazione e resilienza) in Florinda	1.030.000,00		01/01/2025	30/04/2026
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.11.i.i	Semifabbricati d'Autonomia	650.000,00	30/06/2025	30/09/2028	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.11.i.a	Azione per il diritto all'abitare	3.000.000,00	31/12/2025	31/01/2026	31/07/2029
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.11.i.e	Centrale Operativa Sociale (COS)	2.400.000,00		15/03/2025	31/03/2028
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.11.i.f	(G.A.P., Salantere-Accogliere-Promuovere)	300.000,00	31/12/2025	31/01/2026	31/03/2026
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.12.i.a	Comunità a Spazi condivisi - Struttura Signorile	1.800.000,00		31/12/2027	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.12.i.b	Unità di strada per persone senza dimora	4.000.000,00		31/12/2028	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.12.i.c	Accoglienza a bassa soglia	8.851.293,95		31/12/2028	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.12.i.d	Centro di Prima Accoglienza	4.000.000,00		31/12/2026	
NAPOLI	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	NA4.4.12.i.e	Accoglienza diurna	3.000.000,00		31/12/2028	
NAPOLI	RiGenerazione urbana	7	FESR	NA7.5.1.i.a	Resant Scampia: un nuovo ecoguartiere nell'area dell'ex. Lotto M	35.000.444,67	31/12/2025	31/01/2026	31/12/2029
NAPOLI	RiGenerazione urbana	7	FESR	NA7.5.1.i.b	Riqualificazione insediamento Taverna dei Ferri	29.400.000,00	31/01/2026	30/04/2026	31/12/2029
					<b>TOTALE</b>	<b>188.900.936,79</b>			

Note

(1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di inizio lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione del finanziamento

(2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiuto

Le caselle colorate in grigio rappresentano target già raggiunti alla data di entrata in vigore del decreto



**Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027**

**PALERMO**

OI	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021- 2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OGv	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
PALERMO	Agenda digitale	1	FESR	PA.1.2.1.a	Smart Environments	4.765.523,33	01/10/2025	30/04/2025	30/06/2029
PALERMO	Agenda digitale	1	FESR	PA.1.2.1.b	Smart Parks	4.000.000,00	01/10/2025	31/05/2025	30/06/2029
PALERMO	Agenda digitale	1	FESR	PA.1.2.1.c	GUM (Green & Urban Mobility)	4.700.000,00	31/05/2025	30/06/2025	30/06/2029
PALERMO	Agenda digitale	1	FESR	PA.1.2.1.d	Incisione e Cittadinanza Digitale	3.034.537,13	31/05/2025	30/06/2025	30/06/2029
PALERMO	Agenda digitale	1	FESR	PA.1.2.2.a	Cittadinanza Digitale	3.700.000,00	31/05/2025	30/06/2025	30/06/2029
PALERMO	Efficientamento energetico	2	FESR	PA.2.1.2.b	Efficientamento energetico di edifici pubblici: mr. 8 edifici scolastici	950.000,00			31/12/2028
PALERMO	Efficientamento energetico	2	FESR	PA.2.1.2.a	Qualificazione energetica e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione della Città di Palermo all'interno del quadrilatero Lazio-Strasburgo/Dante e Matteotti	4.828.891,00	28/02/2026	01/04/2026	10/06/2027
PALERMO	Efficientamento energetico	2	FESR	PA.2.1.1.b	Impianto elettrico di Pubblica illuminazione del Giardino Inglese e partere Garibaldi	300.000,00	31/07/2026	10/09/2026	10/04/2027
PALERMO	Efficientamento energetico	2	FESR	PA.2.1.1.c	Qualificazione energetica e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione della Città di Palermo in altre aree cittadine	4.371.109,00	28/02/2026	30/03/2026	30/06/2029
PALERMO	Efficientamento energetico	2	FESR	PA.2.1.1.c	Efficientamento energetico tramite relamping dell'immobile ad uso del Polo Tecnico sito in via Asunzio 69 - Palermo	747.004,89	31/07/2025	10/05/2026	31/12/2027
PALERMO	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	PA.2.2.4.1.a	Interventi per la mitigazione del rischio idraulico per l'area del Centro storico di Via Porta di Castro	9.000.000,00	31/05/2026	30/06/2026	10/06/2028
PALERMO	Transizione verso un'economia circolare ed efficiente	2	FESR	PA.2.2.6.1.a	Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata con l'implementazione di isole ecologiche smart	4.087.873,75		30/05/2025	30/05/2026
PALERMO	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	PA.2.2.7.2.a	Verde diffuso e connettività verde	110.000,00		31/03/2025	30/11/2026
PALERMO	Mobilità green	3	FESR	PA.2.8.1.a	Acquisto di m. 4 veicoli (tram)	17.727.916,50		30/06/2026	15/07/2027
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.b	Agenzia Sociale per il Caso - Autonomia abitativa e inclusione sociale: anziani e fragili	4.133.982,66		31/01/2026	28/04/2025
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.n	Servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità, anziani e fragili	664.874,40			01/01/2025
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.p	Agenzia sociale per la Casa - Protezione sociale, accompagnamento all'autonomia abitativa.	1.650.000,00		30/04/2026	30/04/2026
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.0	Centri antiviolenza per donne vittime di violenza	850.000,00		28/02/2027	28/02/2027
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.d	Integrazione sociale e benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie	19.635.125,60	31/07/2025	20/08/2025	31/12/2026
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.g	Accoglienza residenziale per i minori e azioni di supporto alle famiglie, in seguito a provvedimenti di tutela dell'autorità giudiziaria	13.814.484,00	30/09/2025	31/08/2025	30/06/2028
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.c	Protezione sociale: accompagnamento all'autonomia abitativa - Contributi diretti	2.800.000,00	30/05/2025	31/10/2025	30/06/2027
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.a	Cabina di regia istituzionale e sportelli "One stop shop" per l'inclusione sociale	4.200.000,00	28/02/2026	28/03/2026	30/03/2029
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.e	Integrazione sociale delle persone anziane	4.000.000,00	31/10/2025	15/11/2025	31/12/2028
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.i	Azioni integrate socio-sanitarie per la prevenzione delle tossicodipendenze	3.500.000,00	30/06/2025	30/07/2025	31/12/2028
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.1.a	Poli diurni e notturni per l'accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria dimora	4.128.164,00		31/10/2025	31/12/2025
PALERMO	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	PA.4.11.2.b	POLI Edirco Sociale: Servizi rivolti all'accoglienza e integrazione delle persone senza dimora	3.248.025,02	31/05/2026	30/06/2026	30/06/2029
PALERMO	Regenerazione urbana	7	FESR	PA.7.5.1.1.d	Qualificazione e rigenerazione urbana della piazza di Mondello	4.545.478,89	30/09/2025		31/09/2027
PALERMO	Regenerazione urbana	7	FESR	PA.7.5.1.1.a	Qualificazione e rigenerazione urbana della "Real Parco" La Favorita"	10.000.000,00	31/01/2026	01/02/2026	31/07/2028
PALERMO	Regenerazione urbana	7	FESR	PA.7.5.1.1.c	Rigenerazione urbana della piazza di Tommaso Natale e aree limitrofe finalizzata al potenziamento dell'offerta turistica dell'area di Ferracavallo	4.000.000,00	30/06/2026	30/08/2026	30/06/2028
PALERMO	Regenerazione urbana	7	FESR	PA.7.5.1.1.f	Impianto antincendio Teatro Massimo	5.550.000,00	01/10/2026	01/06/2027	30/09/2029
PALERMO	Regenerazione urbana	7	FESR	PA.5.1.1.h	CONTRATTO DI FIUME E DI COSTA ORETO	12.015.598,00	31/10/2025	31/03/2026	31/03/2028
PALERMO	Regenerazione urbana	7	FESR	PA.7.5.1.1.i	GIARDINO PUBBLICO TRA VIA LEONARDO DA VINCI E LE VIE RUGGERI, DE GROSSI, DI BLASI, POLITI (VILLA TURRISSI)	5.200.000,00	31/03/2026	30/04/2026	31/03/2028
PALERMO	Regenerazione urbana	7	FESR	PA.7.5.1.1.l	INPRISTINO DELL'APPRODO DELLA TONNARA CORDONARO	2.784.401,00	31/01/2026	31/02/2026	31/12/2027
PALERMO	Regenerazione urbana	7	FESR	PA.7.5.1.2.a	Progetti di territorio nei comuni della città Metropolitana di Palermo a Valenza	15.050.312,51	31/05/2025	30/06/2026	31/05/2029
PALERMO	Regenerazione urbana	7	FESR	PA.5.1.1.e	Rigenerazione dei Cantieri Culturali alla Zisa	5.251.655,11	31/08/2026	01/11/2026	31/05/2029

**TOTALE**

**188.900.036,79**

**Note**

(1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di inizio lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione del finanziamento

(2) Per data di condizione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di consegna dell'auto


(3) Intervento in corso di riprogrammazione



## Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027

## REGGIO CALABRIA

Oggetto	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021-2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione Ogv	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
REGGIO CALABRIA	Agenda digitale	1	FESR	RC1.12.1.a	Change Management per la Governance del Cloud	2.000.000,00	15/05/2025	31/05/2025	31/12/2026
REGGIO CALABRIA	Agenda digitale	1	FESR	RC1.12.1.b	Sportello Omnicanale 4.0	4.500.000,00	15/05/2025	31/05/2025	30/09/2029
REGGIO CALABRIA	Agenda digitale	1	FESR	RC1.12.1.c	Patrimonio Digitale	3.000.000,00	15/05/2025	31/05/2025	31/12/2028
REGGIO CALABRIA	Agenda digitale	1	FESR	RC1.12.2.a	Reggio Inclusività Digitale	1.000.000,00	15/05/2025	31/05/2025	31/12/2027
REGGIO CALABRIA	Sostegno alle imprese	1	FESR	RC1.13.1.a	Sostegno alle Start-up e Pmi	9.104.060,46		03/02/2025	31/12/2029
REGGIO CALABRIA	Agenda digitale	1	FESR	RC1.12.1.d	Smart Tourism EvO	600.000,00	15/05/2025	31/05/2025	31/12/2028
REGGIO CALABRIA	Efficientamento energetico	2	FESR	RC2.2.1.2.a	Riefficientamento energetico CEDR	4.200.000,00		30/09/2025	
REGGIO CALABRIA	Efficientamento energetico	2	FESR	RC2.2.1.2.b	Riefficientamento energetico Teatro Comunale F. Cilea	524.090,14	15/04/2025	15/04/2025	30/06/2025
REGGIO CALABRIA	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	RC2.2.7.1.a	Bonifica e recupero a verde sito industriale Italaltus	1.500.000,00		30/06/2029	
REGGIO CALABRIA	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	RC2.2.7.2.a	Curva del verde urbano e giardini attrezzati per la città	3.550.000,00		30/06/2025	31/12/2027
REGGIO CALABRIA	Comunità energetiche	2	FESR	RC2.2.2.1.a	Fondi energetiche e Comunità Energetiche Rinnovabili	2.169.907,68	01/06/2025	31/07/2025	30/09/2025
REGGIO CALABRIA	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi naturali	2	FESR	RC2.2.4.1.a	Quattro resilienti: soluzioni innovative e sostenibili per la gestione e riuso delle acque meteoriche (SuD) - Sustainable Drainage System	9.167.909,86	28/02/2026	28/02/2026	30/08/2028
REGGIO CALABRIA	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	RC2.2.2.2.b	Riqualificazione villa comunale Umberto I	1.808.000,00	30/08/2025	01/10/2025	30/11/2026
REGGIO CALABRIA	Mobilità green	3	FESR	RC3.2.8.4.a	Plattforma ITS - Mobilità urbana sostenibile. Modulo gestione e controllo TPL	2.932.124,60		31/03/2025	15/07/2027
REGGIO CALABRIA	Mobilità green	3	FESR	RC3.2.8.1.a	Bus elettrici per servizi di mobilità a Chiamata	700.000,00	31/05/2025	30/06/2025	31/01/2026
REGGIO CALABRIA	Mobilità green	3	FESR	RC3.2.8.2.a	Ponte di accesso alla città: valorizzazione dello spazio pubblico e corsie preferenziali bus rapid transit	5.518.843,72	01/03/2026	01/03/2026	15/12/2027
REGGIO CALABRIA	Mobilità green	3	FESR	RC3.2.8.3.a	Dalle stazioni ferrovie al quartiere: interventi di pedonalizzazione in aree urbane e creazione di spazi pubblici di prossimità	5.000.000,00	14/11/2025	01/01/2026	30/04/2026
REGGIO CALABRIA	Mobilità green	3	FESR	RC3.2.8.3.b	Piazze scolastiche: luoghi di socialità e di costruzione di relazioni a sostegno della comunità: educante.	4.000.000,00	14/11/2025	14/11/2025	31/01/2026
REGGIO CALABRIA	Mobilità green	3	FESR	RC3.2.8.4.b	Plattforma ITS - Acquisizione tecnologia IoT	600.000,00	30/04/2025	31/05/2025	31/12/2026
REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.8.1.a	Hub metropolitano per l'occupazione inclusiva	10.336.655,67	04/04/2025	04/04/2025	02/05/2026
REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.11.1.b	Trasporto Sociale per soggetti con disabilità	2.000.000,00	31/12/2025	31/01/2026	31/12/2026
REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.11.1.c	Servizio "Percorsi per favorire il benessere delle persone con disabilità"	3.588.000,00		31/12/2029	
REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.11.1.a	Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità	19.250.000,00		31/12/2028	
REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.11.1.e	Servizi/nuovi comunitari (n.2) territori di Archi e Gibellone	8.700.000,00		31/12/2028	
REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.11.1.f	Interventi a sostegno dell'abitare	6.100.000,00	30/07/2025	30/10/2025	31/12/2026
REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.11.1.d	Servizi innovativi socio-assistenziali rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico	1.200.000,00	01/10/2025	31/12/2025	31/12/2028
REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.11.1.g	Pol di prossimità in aree periferiche	2.800.000,00	30/04/2026	30/05/2026	31/08/2027
REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.11.1.h	Interventi di domiciliarità a per persone in situazione di esclusione sociale	4.900.000,00	30/07/2025	30/07/2025	31/12/2029
REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.12.1.b	Servizi di pronto intervento sociale, Unità di Strada, Casa dei Senza Tissa dimora	2.300.000,00		31/12/2029	



REGGIO CALABRIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RC4.4.12.1.a	Emporio della solidarietà		1.450.000,00	14/09/2025	14/09/2025	30/09/2029
REGGIO CALABRIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	RC7.5.1.1.a	Centro per le Culture del Mediterraneo		60.000.000,00			31/12/2029
REGGIO CALABRIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	RC7.5.1.2.a	Distretto culturale evolutivo di Reggio Calabria		4.400.444,64			30/10/2025
<b>TOTALE</b>										<b>188.900.036,77</b>

**Note**


- (1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di inizio lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione del finanziamento  
 (2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiuto

Le caselle colorate in grigio rappresentano target già raggiunti alla data di entrata in vigore del decreto.



**Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027**  
**ROMA**

Ob	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021-2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OGV	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
ROMA	Agenda digitale	1	FESR	RM11.1.2.1.a	Acquisizione dati geospatiali per GeoRoma	9.000.000,00	01/04/2025	01/04/2028	
ROMA	Agenda digitale	1	FESR	RM11.1.2.1.b	Evoluzione Casa Digitale del Cittadino	8.500.000,00	01/04/2025	01/04/2027	
ROMA	Agenda digitale	1	FESR	RM11.1.2.1.c	Promozione dell'uso del digitale	2.500.000,00	01/04/2025	01/04/2027	31/12/2027
ROMA	Sostegno alle imprese	1	FESR	RM11.1.2.1.a	Sviluppo delle attività della rete delle case e supporto alle imprese del territorio	2.300.000,00	31/01/2026	28/02/2026	31/12/2027
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a1	Municipio I - Scuola Primaria "Gian Giacomo Badini", Istituto Comprensivo "Regina Margherita" (01.023.01)	7.449.696,39	31/01/2026	28/02/2026	31/12/2027
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a2	Municipio II - Scuola Primaria "Falcone e Borsellino", Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" (02.068.01)	1.492.548,42	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a3	Municipio III - Scuola Primaria "Maria Nuovo Stern", Istituto Comprensivo "Uruguay" (03.084.01)	1.380.039,07	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a4	Municipio IV - Scuola Secondaria di Primo Grado "F. Santì", Istituto Comprensivo "Julio De Mauro" (04.062.2106)	1.394.394,17	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a5	Municipio V - Scuola dell'Infanzia Comunale "Natali Colorate"	1.439.014,50	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a6	Municipio V - Scuola Secondaria di Primo Grado "Sesto Menas", Istituto Comprensivo via Laparelli 60 (05.065.301)	2.007.038,00	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a7	Municipio VI - Scuola Primaria "Castelverde", Istituto Comprensivo "Castelverde" (06.018.01)	1.666.969,63	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a8	Municipio VII - Scuola Primaria "Savio D'Acquisto", Istituto Comprensivo Viale dei Consoli 16 ("Gigi Proietti") (07.056.01)	2.244.576,52	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a9	Municipio VIII - Scuola Secondaria di Primo Grado "Carlo Alberto Della Chiesa", Istituto Comprensivo "Carlo Alberto Della Chiesa"	2.732.175,90	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a10	Municipio IX - Scuola Primaria "Vigilia Murata", Istituto Comprensivo "Domenico Purificato" (09.021.01)	3.689.147,30	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a11	Municipio X - Scuola Materna "Il Giardino di Sarà"	551.648,77	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a12	Municipio X - Scuola Primaria "Filippo Marinini", Istituto Comprensivo "Fanelli-Marinini" (10.068.01)	555.670,40	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a13	Municipio X - Scuola Primaria Via Francesco Ortoni, Istituto Comprensivo "Fanelli-Marinini" (10.164.01)	2.025.156,10	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a14	Municipio XI - Scuola Primaria "Santa Beatrice", Istituto Comprensivo "Santa Beatrice" (11.036.01)	769.778,30	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a15	Municipio XI - Scuola Primaria "Gigi Proietti", Istituto Comprensivo "Antonio Gramsci"	1.473.098,00	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a16	Municipio XII - Scuola Primaria "F. Cesana", Istituto Comprensivo Via Fabiola (12.001.01)	3.374.749,68	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a17	Municipio XIII - Scuola dell'Infanzia "Filastriocca Imperintene" (13.019.01)	792.323,68	30/07/2025	01/09/2025	30/03/2027
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a18	Municipio XIV - Scuola dell'Infanzia "Carlo Evangelisti" (13.055.01)	525.555,58	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a19	Municipio XIV - Asilo Nido "I Tresi di Gulliver" (14.073.01)	888.376,80	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a20	Municipio XV - Scuola dell'Infanzia "S. Nicola la", Istituto Comprensivo "Pio La Torre", Successiva Via di Torrevecchia (14.075.01)	880.819,83	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2025
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a21	Municipio XV - Scuola Primaria Via Quero 130, Istituto Comprensivo "Enzo Biagi", Successiva Area 23	1.377.407,50	30/07/2025	01/09/2025	31/12/2028
ROMA	Efficienamento energetico	2	FESR	RM22.1.2.2.a22	Municipio XV - Scuola Secondaria di Primo Grado, Istituto Comprensivo "la Giustiniana" (15.075.01)	998.103,40	30/07/2025	01/09/2025	31/08/2027
ROMA	Mobilità green	3	FESR	RM3.2.8.4.a	SCOSPAS (Smart on-street parking system)	5.295.785,63	30/04/2025	01/09/2025	31/12/2026
ROMA	Mobilità green	3	FESR	RM3.2.8.4.b	Progetto SISUS: Sistema Varchi in Usita - Centro Storico Roma	4.000.000,00	Già sottoscritto	30/04/2025	31/12/2026
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.11.1.a1.a	Impianto di produzione, stoccataggio e rifornimento idrogeno per autovettore	6.027.053,00	30/04/2025	01/06/2027	31/03/2029
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.11.1.a1.a1	Superamento del "Sistema campi" - Villaggio Attrezzato Gordani supporto ai nuclei in co-housing provenienti dagli ex villaggi della Solidarnietà La Barbuta, La Monachina e Area F di Castel Romano	2.205.525,34	31/12/2025	30/10/2025	
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.11.1.a3	Superamento del "Sistema campi" - Villaggio Attrezzato Lombroso	280.104,80			31/12/2027
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.11.1.a4	Superamento del "Sistema campi" - Villaggio Attrezzato Salone	1.470.550,22			31/12/2026
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.11.1.a5	Superamento del "Sistema campi" - Villaggio Attrezzato Salvati	1.575.589,54			31/12/2025
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.4.11.1.b	Empowerment delle donne	2.000.000,00	28/03/2025	01/08/2025	28/03/2027
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+		Contrasto alla povertà educativa nelle zone di interesse educativo prioritario	3.500.000,00	31/07/2025	01/08/2025	31/12/2027




ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.4.11.1.c	Verso l'autonomia - genitori singoli con figli minorenni	3.701.135,38	29/09/2025	30/09/2025	31/12/2027
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.4.11.1.e	Rimuovere gli ostacoli - Inclusione scolastica e nella formazione professionale di alunne e alunni con background migratorio e di alunni/e rom, sint e camminanti	500.000,00	30/04/2025	01/05/2025	31/12/2026
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.4.11.1.f	Autonomia di giovani neomaggiorenni	3.424.262,32	14/05/2025	15/05/2025	31/12/2027
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.4.11.2.a	Sperimentazione di interventi sociali innovativi	1.500.000,00	01/07/2025	01/07/2025	30/06/2027
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.4.11.1.g	Violenza maschile sulle donne: dall'emergenza all'autonomia	6.000.000,00	15/04/2025	21/04/2025	14/03/2028
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.4.12.1.a	Roma Si Cura	6.001.310,05	01/06/2025	01/06/2025	31/05/2028
ROMA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	RM4.4.12.1.b	Prendicolo/sant'Antonio/linterante	6.000.000,00	01/10/2025	01/10/2025	31/05/2029
ROMA	Regenerazione urbana	7	FESR	RM7.5.1.2.a1	La fabbrica del Teatro - Demolizione e ricostruzione Padiglione	1.500.000,00	01/02/2026	01/02/2026	30/06/2027
ROMA	Regenerazione urbana	7	FESR	RM7.5.1.2.a3 n. 3	La fabbrica del Teatro - Adeguamento sismico e ristrutturazione capannone grande	1.400.000,00	01/04/2026	01/06/2026	30/06/2027
ROMA	Regenerazione urbana	7	FESR	RM7.5.1.2.a4	La fabbrica del Teatro - Ristrutturazione capannoni piccoli	1.130.000,00	15/11/2025	15/01/2026	30/06/2027
ROMA	Regenerazione urbana	7	FESR	RM7.5.1.2.a5	La fabbrica del Teatro - Manutenzione spazio scoperto, recinzione e cancello	170.000,00	01/07/2026	01/09/2026	30/04/2027
ROMA	Regenerazione urbana	7	FESR	RM7.5.1.2.a9	FabLab Quarticciolo	166.160,79	01/08/2026	01/08/2026	31/12/2026
ROMA	Regenerazione urbana	7	FESR	RM7.5.1.2.a10	Laboratori artigianali di comunità	50.000,00	01/08/2026	01/08/2026	31/12/2026
<b>TOTALE</b>									
<b>124.871.315,36</b>									

**Note**

(1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di inizio lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione del finanziamento

(2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiuto

Le caselle colorate in grigio rappresentano target già raggiunti alla data di entrata in vigore del decreto



## Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027

TORINO

Q	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021-2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione Ogv	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
1	Agenda digitale	1	FESR	T01.1.2.1.a	Servizi digitali alla persona	4.660.342,24	31/12/2027		
2	Agenda digitale	1	FESR	T01.1.3.1.b	Servizi digitali a imprese e professionisti	2.000.000,00	31/12/2028		
3	Sistema alle imprese	1	FESR	T01.1.3.1.c	Aiuti alle PMI innovative e alle imprese locali	4.950.000,00	31/12/2027		
4	Agenda digitale	1	FESR	T01.1.3.1.d	Digitalizzazione e change management	3.050.000,00	31/12/2027		
5	Agenda digitale	1	FESR	T01.1.3.1.e	Condizione di trasparenza e governo dei dati	3.200.000,00	01/03/2025	15/03/2025	
6	Sistema alle imprese	1	FESR	T01.1.3.1.f	Gestione della elezione cittadina - imprese	1.000.000,00	01/03/2026	31/12/2026	
7	Agenda digitale	1	FESR	T01.1.3.2.a	Competenze digitali e contratto al digitale divide	800.000,00	30/06/2025	20/07/2025	
8	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	T02.2.2.2.a	Finalizzazione della sponda destra del Po nel tratto compreso tra Ponti Babbio e Casella	4.488.225,00	13/02/2025	04/11/2026	
9	Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi	2	FESR	T02.2.2.2.b	Finalizzazione della sponda destra del Po nel tratto compreso fra C.so Moncalieri 310 e P.zza Lido	5.000.000,00	30/09/2025	10/12/2025	10/06/2027
10	Comunità energetiche	2	FESR	T02.2.2.1.a	Comunità energetiche rinnovabili al servizio della cittadinanza torinese. Servizi a supporto	300.000,00	07/01/2025	08/07/2026	
11	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	T02.2.2.1.a	Gestione delle acute meteo critiche degli edifici della scuola primaria Altero Spirelli e di Viale Olchietto, 166		ND	ND	
12	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	T02.2.2.1.c	Riqualificazione resiliente dello spazio pubblico - Via Stradella	925.000,00	31/07/2025	30/09/2025	30/11/2026
13	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	T02.2.2.1.c	Riqualificazione resiliente dello spazio pubblico - Via Stradella/Corso Venzaglio	50.000.000,00	31/07/2025	31/12/2025	01/03/2027
14	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	T02.2.2.1.d	Riporto e messa in sicurezza delle opere strutturali e sostegni della piazzafonna ricadute da alcune fratture nel terreno collinare	2.530.301,88	12/01/2026	15/01/2027	
15	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	T02.2.2.2.a	Recupero e riqualificazione di un edificio pubblico comunale e dell'area esterna di comune	1.500.000,00	31/05/2025	31/05/2026	
16	Efficienziamento energetico	2	FESR	T02.2.2.2.a	Riqualificazione ed efficientamento energetico Canili comunali in strada Claudio 139	3.000.000,00	10/03/2026	30/06/2026	31/12/2027
17	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi	2	FESR	T02.2.2.1.b	Gestione delle acque meteoriche di corso Regina Margherita, nel tratto compreso fra via Pietro Costa e corso Savoia	2.200.000,00	31/05/2025	30/09/2025	30/04/2027
18	Transizione verso un'economia circolare e efficiente	2	FESR	T02.2.6.1.a	Cultura e imprenditorialità ricardiane nell'economia circolare e nel tessuto urbano	2.000.000,04	30/06/2025	30/09/2025	31/12/2027
19	Mobilità green	3	FESR	T03.2.8.3.c1	Reabilitazione e riqualificazione della via ROMA - Loto 1 - da piazza Castello a piazza San Carlo	6.000.000,00	18/02/2025	31/05/2026	
20	Mobilità green	3	FESR	T03.2.8.3.c2	Pedonalizzazione e riqualificazione della via ROMA - Loto 2 da via Cavour a piazza CIN COMPIRESA	3.900.859,51	18/02/2025	31/05/2026	
21	Mobilità green	3	FESR	T03.2.8.3.c3	Pedonalizzazione e riqualificazione della via ROMA - Loto 3 da piazza Carlo Felice a via Cavour	381.999,97	30/04/2025	31/05/2026	
22	Induzione e innovazione sociale	4	FSE+	T03.2.8.2.a	Riassetto della viabilità di Piazza Baldassarre e ripristino della rete tranviaria	3.000.000,00	19/03/2025	15/05/2026	
23	Induzione e innovazione sociale	4	FSE+	T04.4.3.2.a	Progetto innovativo 2	3.498.999,57	31/12/2027		
24	Induzione e innovazione sociale	4	FSE+	T04.4.1.1.a	Progetto innovativo inclusione: Disabilità e Fragilità & Educativa	6.355.000,00	31/12/2026		
25	Induzione e innovazione sociale	4	FSE+	T04.4.1.1.b	L'esensiole e la casa	9.221.000,00	31/12/2026		
26	Induzione e innovazione sociale	4	FSE+	T04.4.1.2.a	TO Homeless: Servizi ed interventi rivolti al sostegno delle persone e nuclei senza dimora in condizione di grave marginalità e povertà abitativa	7.913.914,00	31/10/2026		
27	Induzione e innovazione sociale	4	FSE+	T04.4.3.1.b	Preciubilazione per l'inclusione	1.975.380,00	30/11/2025	01/06/2026	
28	Induzione e innovazione sociale	4	FSE+	T04.4.8.3.c	Re dei Paesi dell'occupabilità	4.306.834,28	30/10/2025	31/08/2028	
29	Induzione e innovazione sociale	4	FSE+	T04.4.3.1.d	Re dei Paesi dell'autonomia	1.821.500,00	15/06/2025	2.137.500,00	31/12/2028
30	Induzione e innovazione sociale	4	FSE+	T04.4.1.1.c	Re dei Paesi dell'abitare	15/05/2025	15/06/2025	01/06/2025	
31	Riqualificazione urbana	7	FESR	T05.5.1.a	Progetto segno - percorsi di inclusione per le scuole	2.460.000,00	01/04/2025	31/12/2027	
32	Riqualificazione urbana	7	FESR	T05.5.1.b	Progetto segno - riconversione urbana nel settore della cultura	760.000,79	20/09/2025	31/08/2024	
33	Riqualificazione urbana	7	FESR	T05.5.2.2.a	Progetto segno - riconversione urbana nel settore della cultura	6.260.000,00	30/06/2025	31/12/2027	
34	Riqualificazione urbana	7	FESR	T05.5.2.2.b	Sostenibilità, bellezza e ricchezza nelle strade e negli spazi pubblici	17.132.859,59	30/12/2024	01/12/2029	
35	Riqualificazione urbana	7	FESR	T05.5.2.2.c	Partecipazione e coinvolgimento dello spazio pubblico	560.000,00	30/06/2025	01/06/2025	
36	Riqualificazione urbana	7	FESR	T05.5.2.2.d	Animazione socio-culturale di prossimità	3.122.000,00	30/09/2025	01/12/2027	
37	Riqualificazione urbana	7	FESR	T05.5.2.2.e	Finalizzazione Cascina Marchisa	40.000,00	01/05/2025	31/12/2025	

TOTALE

124.871.315,36

## Note

(1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione del finanziamento

(2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiuto

(3) Intervento in corso di riorganizzazione

**Allegato 1 - Elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento su PN Metro Plus 2021-2027**  
**VENZIA**

OI	Tematica	Priorità	Fondo	Codice progetto	Titolo progetto	Dotazione PN Metro Plus 2021-2027	Target procedurale - Data prevista sottoscrizione OGV	Target procedurale - Data inizio attività (1)	Target procedurale - Data conclusione attività (2)
VENZIA	Agenda digitale	1	FESR	VE1.1.2.1.a	Digitizzazione degli archivi documentati per la digitalizzazione dei servizi pubblici	2.134.153,70	31/10/2025	01/12/2025	31/03/2029
VENZIA	Agenda digitale	1	FESR	VE1.1.2.1.b	Direc Urban Digital Twin	2.040.000,00			30/09/2029
VENZIA	Agenda digitale	1	FESR	VE1.1.2.1.c	Evoluzione del sistema informatico Infogrid Cloudfirst	2.074.000,00			30/09/2029
VENZIA	Agenda digitale	1	FESR	VE1.1.2.1.d	Potenziamento offerto ai servizi Difesa	3.959.000,00			30/09/2029
VENZIA	Efficienamento energetico	2	FESR	VE2.1.2.2.a	Efficienamento energetico scuole, asili, impianti sportivi, edifici pubblici	25.310.693,57	14/07/2026	15/07/2026	28/02/2029
VENZIA	Mobilità green	3	FESR	VE3.2.8.3.a1	Realizzazione pista ciclo-pedonale di via Assegnino	3.639.000,00	15/06/2025	30/06/2025	30/05/2027
VENZIA	Mobilità green	3	FESR	VE3.2.8.3.a2	Collegamento ciclabile dal centro di Tessera a Campalto	4.917.000,00	30/11/2025	14/12/2025	15/12/2027
VENZIA	Mobilità green	3	FESR	VE3.2.8.3.a3	Realizzazione pista ciclabile Tesseria Ca' Noghera	3.110.000,00	28/02/2026	15/03/2026	15/06/2028
VENZIA	Mobilità green	3	FESR	VE3.2.8.3.a4	Realizzazione pista ciclabile Assegnano - Fonte Gazzera	2.530.000,00	30/11/2025	15/12/2025	30/11/2026
VENZIA	Mobilità green	3	FESR	VE3.2.8.3.a5	Completa mento della rete ciclabile urbana e risuzione punti critici	3.714.462,25	30/09/2025	15/10/2025	31/01/2029
VENZIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	VE4.4.11.1.a	Inclusione di persone anziane e persone con disabilità	8.769.067,01			30/04/2029
VENZIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	VE4.4.11.1.b	Inclusione di minori nuclei familiari in condizione di fragilità	3.998.41.50			31/10/2029
VENZIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	VE4.4.11.1.d	Interventi socio-educativi a favore di persone in condizioni di fragilità per l'esclusione sociale	8.731.29,48			31/10/2029
VENZIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	VE4.4.12.1.a	Interventi per l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale	9.592.716,26			31/01/2029
VENZIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	VE4.4.11.1.c	Inclusione di persone fragili e a rischio di esclusione sociale e/o abitativa	3.516.268,27	15/04/2025	01/05/2025	30/09/2029
VENZIA	Inclusione e innovazione sociale	4	FSE+	VE4.4.11.2.a	Progetti di comunità per un welfare generativo e per uno sviluppo inclusivo	4.366.339,40			30/09/2029
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a2	Ocupazione e competenze per l'industria sociale	1.149.653,93	01/05/2025	01/05/2025	30/09/2029
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a2	Promozione della patrimonio dei servizi culturali	3.510.500,00			30/03/2028
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a3	Rete delle biblioteche, leva dell'inclusione sociale	2.013.000,00			31/03/2028
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a4	Sport e inclusione	90.785,63			31/12/2029
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a11	Riqualificazione centro storico - Eliminazione barriere architettoniche sui ponti	1.045.000,00	15/05/2025	01/06/2025	31/03/2026
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a10	Ampliamento Parco di San Giuliano	660.000,00			31/01/2026
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.1.a	Riqualificazione ex Edison	4.093.000,00	15/12/2025	01/07/2025	01/07/2025
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.1.b	Riqualificazione ex colonia elettronica Punta San Giuliano	2.200.000,00	01/02/2026	01/01/2026	30/04/2027
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a1	Recupero struttura degradata parco Albanese - secondo lotto	1.760.000,00	15/12/2025	01/02/2026	31/12/2026
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a2	Completa mento recupero centro di Marghera Piazzale Concordia e Municipio	6.496.000,00	15/02/2026	15/02/2026	15/12/2026
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a5.b	Completa mento recupero area degradata Via Trieste - state e park	1.650.000,00	01/01/2026	02/01/2026	01/10/2026
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a6	Riqualificazione Municipio di Favaro e Spazi Adiacenti	2.750.000,00	01/03/2026	01/03/2026	15/12/2026
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a7	Riqualificazione edificio ex centrale Venerà alla Gazzera	1.650.000,00	30/09/2025	01/10/2025	30/06/2026
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a8	Riqualificazione ed estensione del parco del Piraghetto	2.200.000,00	16/12/2025	17/12/2025	13/08/2026
VENZIA	Rigenerazione urbana	7	FESR	VE7.5.1.2.a9	Riqualificazione del parco di via Tasso e via Plave	851.533,29	01/11/2025	15/11/2025	28/02/2026


**TOTALE 124.871.353,55**

**Note**

(1) Per data avvio attività si intende: per la realizzazione di opere lo data di inizio lavori, per la fornitura di beni e servizi la data di avvio della fornitura, per gli aiuti la data di concessione del finanziamento

(2) Per data conclusione attività si intende: per la realizzazione di opere la data di completamento della fornitura, per la fornitura di beni e servizi la data di completamento della fornitura, per gli aiuti la data di erogazione dell'aiuto

Le caselle colorate in grigio rappresentano target già raggiunti alla data di entrata in vigore del decreto.



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

*Estratto determina IP n. 829 del 29 ottobre 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «BUSCOPAN COATED TABLET» 10mg/tab, 20 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 40031/10-09-2009, intestato alla società Opella Healthcare Greece Single Member A.E.B.E. EOF. Sygrou 348, 176 74 Kallithea, Grecia e prodotto da Istituto De Angeli Srl, Firenze, Italy Loc. Prulli, 103/C, 50066 Reggello, Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister in al/pvc.

Codice A.I.C.: 038864070 (in base 10) 152166 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

recipienti: nucleo: calcio idrogenofosfato, amido di mais (essicato), amido di mais solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmitico;

rivestimento: povidone, saccarosio (vedere paragrafo 2. Buscopan contiene saccarosio), talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera gialla.

Sostituire le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento esterno come di seguito riportato: 5

5. Come conservare Buscopan

Comprese rivestite: conservare a temperatura inferiore a 25°C

Officine di confezionamento secondario

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshev blvd. 1000 Sofia (Bulgaria)

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO  
BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: Buscopan «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister in al/pvc

Codice A.I.C.: 038864070

Classe di rimborsabilità: C-bis.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: Buscopan «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister in al/pvc

Codice A.I.C.: 038864070

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-

condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

#### *Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## 25A06054

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Briladonna»

*Estratto determina IP n. 831 del 29 ottobre 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LIBERELLE 0,25 mg + 0,035 mg, Tabletki 63 U.P. dalla Polonia con numero di autorizzazione 25199, intestato alla società Exeltis Poland SP. Z O.O. UL. Szamocka 8 01-748 Warszawa Polonia e prodotto da Cyndea Pharma S.l. Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz Avenida De Agreda 31 42110 Olvega (Soria) Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI)

Confezione e A.I.C.: BRILADONA

«0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - Codice A.I.C. n. 049702020 (in base 10) 1HDT44(in base 32);

Forma farmaceutica: compressa

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 250 microgrammi di norgestimato e 35 microgrammi di etinilestradiolo;

recipienti: amido di mais, lattosio monoidrato, magnesio stearato e carminio d'indaco (E132).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR)

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA)

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepicio di Settala (MI).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione e A.I.C. «Briladonna»

«0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - Codice A.I.C. n. 049702020;


Classe di rimborsabilità: C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione e A.I.C.

«Briladonna» «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - Codice A.I.C. n. 049702020

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.



**Stampati**

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni  
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06055**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone HCS».**

Con la determina n. aRM - 206/2025 - 3377 del 5 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della HCS BV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: OSSICODONE E NALOXONE HCS;

confezioni:

045139019 - «10 mg/5ml compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/CARTA/AL;

045139021 - «10 mg/5ml compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/CARTA/AL;

045139033 - «10 mg/5ml compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister perforato PVC/PVDC/PET/AL;

045139045 - «10 mg/5ml compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister perforato PVC/PVDC/PET/AL;

045139058 - «20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister perforato PVC/PVDC/PET/AL;

045139060 - «20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister perforato PVC/PVDC/PET/AL;

045139072 - «20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/CARTA/AL;

045139084 - «20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/CARTA/AL;

045139096 - «40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/CARTA/AL;

045139108 - «40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/CARTA/AL;

045139110 - «40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister perforato PVC/PVDC/PET/AL;

045139122 - «40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister perforato PVC/PVDC/PET/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**25A06089**

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**

**Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Spoleto».**

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* Unione europea - serie C del 4 novembre 2025 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Spoleto», avvenuta con il decreto 18 luglio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2025.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 4 novembre 2025 nella *Gazzetta Ufficiale* Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Spoleto» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

**25A06056**

**Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Nebbiolo d'Alba».**

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* Unione europea - serie C del 4 novembre 2025 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Nebbiolo d'Alba», avvenuta con il decreto 15 luglio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2025.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 4 novembre 2025 nella *Gazzetta Ufficiale* Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Nebbiolo d'Alba» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita - Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

**25A06057**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Approvazione della delibera n. 25/VICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 29 maggio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011424/VET-L-129 del 17 ottobre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 25/VICDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 29 maggio 2025, concernente la determinazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, di cui all'art. 47, del regolamento di attuazione dello statuto, valida per l'anno 2026.

**25A06101**

### Approvazione delle modifiche al regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa adottate dal comitato dei delegati con delibera in data 23 aprile 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011406/RAG-L-141 del 17 ottobre 2025 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche al regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa adottate dal comitato dei delegati della Cassa ragionieri con delibera in data 23 aprile 2025.

**25A06102**

### Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 25 giugno 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011420/RAG-L-142 del 17 ottobre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 25 giugno 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità, in misura pari ad euro 12,00 *pro-capite*, per l'anno 2025.

**25A06103**

### Approvazione delle modifiche al regolamento della previdenza adottate dal comitato dei delegati della Cassa ragionieri con delibera in data 23 aprile 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011407/RAG-L-140 del 17 ottobre 2025 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche al regolamento della previdenza, adottate dal comitato dei delegati della Cassa ragionieri con delibera in data 23 aprile 2025.

**25A06104**

### Approvazione della delibera n. 29068/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 23 maggio 2025.


Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011425/ING-L-251 del 17 ottobre 2025 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la delibera n. 29068/25 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INARCASSA in data 23 maggio 2025, concernente la conferma dei requisiti tab. I regolamento generale previdenza (art. 20.1), aggiornamento dei coefficienti di trasformazione tab. H60 (articoli 26.1 e 33.1 regolamento generale previdenza) e tab. F60 (articoli 6.6 e 6.7 regolamento riscatti e ricongiunzioni). Anno 2026.

**25A06105**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-265) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 1 1 4 \*

€ 1,00

